



**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA  
NAZIONALE DILETTANTI  
DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI**

Via Nicola Pende, 23 - 70124 BARI  
TEL. DELEGATO 080/5699031 –SEGRETERIA 080/5699028 FAX 080/5699024  
NUMERO VERDE 800 445052  
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222- MOLFETTA 3393001804  
MAIL : [cp.bari@lnd.it](mailto:cp.bari@lnd.it)  
PEC : [delegazionebari.puglia@lnd.it](mailto:delegazionebari.puglia@lnd.it)  
SITO INTERNET: <http://www.lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari>

**Stagione Sportiva 2024/2025**

**Comunicato Ufficiale N° 41 del 8 maggio 2025**

**TORNEO DELLE REGIONI DI CALCIO A CINQUE: IL PRESIDENTE VITO TISCI RINGRAZIA ATLETI,  
TECNICI E SOCIETÀ AFFILIATE PER AVER CONTRIBUITO A DARE IMPULSO A TUTTO IL MOVIMENTO**

A nome del Comitato Regionale Puglia LND, desidero esprimere un sentito e sincero ringraziamento a tutte le Società di Calcio a Cinque che, con il loro quotidiano impegno, hanno reso possibile uno dei risultati più significativi degli ultimi anni: la qualificazione di tutte e quattro le nostre Rappresentative alle fasi finali del Torneo delle Regioni 2025 in Emilia Romagna.

Essere annoverati tra le migliori otto d'Italia con l'Under 15 e l'Under 17, tra le prime quattro con la Femminile e conquistare la finalissima Juniores – chiudendo al secondo posto con onore – è un traguardo che va ben oltre il campo. È la dimostrazione concreta di quanto il nostro movimento sia cresciuto in termini di qualità, organizzazione e capacità di investire sui giovani.

Un ringraziamento particolare va a tutti i club che hanno creduto fortemente nelle potenzialità del Torneo delle Regioni come vetrina tecnica e formativa, affidandoci i propri atleti e mettendo a disposizione strutture e risorse per consentire alla nostra organizzazione di preparare al meglio questa avventura così lunga e impegnativa.

Un plauso sentito va ai Tecnici delle nostre Rappresentative, che hanno saputo dare identità, spirito e disciplina ai gruppi: a Vito Stoppa, selezionatore dell'Under 15, per la competenza e l'entusiasmo trasmessi ai più giovani; a Giacomo Di Pinto, guida dell'Under 17, per la capacità di valorizzare il talento e costruire una squadra solida; a Gianvito Defilippis, che con la Femminile ha scritto una nuova pagina di orgoglio e appartenenza; e a Maurizio Di Pinto, artefice del percorso straordinario dell'Under 19, finalista e protagonista di un torneo che resterà nella memoria di tutti.

Il merito di questi risultati non è di pochi, ma di una comunità intera che ha scelto di fare sistema. Il traguardo raggiunto non è un punto d'arrivo, ma la base su cui costruire il futuro. E noi, da oggi, siamo ancora più determinati a farlo.

**Vito Tisci**

### **16ª FESTA DEL CALCIO GIOVANILE REGIONALE PUGLIESE**

Domenica 11 maggio 2025, presso il campo neutro comunale in erba artificiale “Ventura” di Bisceglie (BT), avranno luogo le Finali Regionali Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 della stagione sportiva 2024/2025 secondo il seguente programma:

- **Ore 16.00**     **Finale Giovanissimi Regionali Under 15:**  
**S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L. – A.S.D. SOCCER TRANI**
  
- **Ore 17.45**     **Cerimonia di Premiazione**
  
- **Ore 18.00**     **Finale Allievi Regionali Under 17:**  
**A.S.D. COSMANO SPORT FOGGIA – S.S.D. LEVANTE AZZURRO S.R.L.**
  
- **Ore 20.00**     **Cerimonia di Premiazione**

Tutti i tesserati delle Società dilettantistiche e giovanili pugliesi sono invitate a partecipare alla 16ª edizione della “FESTA DEL CALCIO GIOVANILE PUGLIESE”, con l’auspicio per gli intervenuti di poter vivere con entusiasmo e passione un momento di festa per l’assegnazione dei titoli regionali.

Si ringraziano il Sindaco, l’Amministrazione del Comune di Bisceglie e il Presidente della Società S.S.D. BISCEGLIE A R.L. per la disponibilità e la collaborazione offerta al Comitato Regionale Puglia nella fase organizzativa della manifestazione.

## **COMUNICAZIONI F.I.G.C.**

### **Comunicato Ufficiale n. 280 del 7.05.2025 del Comitato Regionale Puglia**

#### **COMUNICATO UFFICIALE N° 264/A DEL 30 APRILE 2025**

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 136/A del 20 dicembre 2024;
- visti i Comunicati Ufficiali nn. 274/A e 275/A del 29 giugno 2024, che prevedevano l’introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma dei/delle calciatori/calciatrici “Giovani di Serie”, con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l’art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal’11 giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, dei/delle calciatori/calciatrici “Giovani” e “Giovani di Serie”, in scadenza al 30 giugno 2025, al fine di acquisire ovvero riacquisire lo status di “Giovani di Serie”.

Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 265/A DEL 30 APRILE 2025**

Il Consiglio Federale

- ravvista la necessità di integrare il Comunicato Ufficiale n. 137/A del 20 dicembre 2024;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 278/A del 29 giugno 2024, che prevedeva l'introduzione, entro il 31 dicembre 2024, di termini e modalità per la riconferma delle calciatrici "Giovani Dilettanti", con tesseramento in scadenza al 30 giugno 2025;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di stabilire il periodo dal 1° giugno 2025 al 25 giugno 2025 per la riconferma, da parte delle società già titolari del tesseramento, delle calciatrici "Giovani", "Giovani Dilettanti" e "non professioniste", in scadenza al 30 giugno 2025. Il ritesseramento dovrà avvenire con le modalità già previste dai citati Comunicati Ufficiali per il deposito delle richieste di tesseramento presso le piattaforme informatiche.

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 267/A DEL 30 APRILE 2025**

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2025/2026, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- ritenuto opportuno confermare anche per la stagione sportiva 2025/2026 le disposizioni per i nuovi tesseramenti di calciatori con cittadinanza britannica e albanese, equiparati ai fini sportivi ai calciatori comunitari, il cui tesseramento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia;
- ritenuto opportuno, altresì, assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno più di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, di cui uno a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stato convocato, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, non avranno calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati. Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno uno o due calciatori professionisti di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori professionisti di detti paesi, provenienti dall'estero.

C) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A, nella stagione sportiva 2025/2026, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

D) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione sportiva 2025/2026 non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2025/2026 il Campionato Serie C non potranno tesserare calciatori professionisti cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in Serie C che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2024/2025.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30 giugno 2025 in Italia per Società professionistiche e per Società neopromosse al Campionato di Serie C, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie o Apprendista Prof. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, di detti calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. è consentito:

- per i maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserati da minorenni, avvalendosi residualmente dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o del D.Lgs. 36/2021 o che siano stati tesserati da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che siano stati tesserati per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;
- per i minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari. Per le sole società di Serie A, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di un solo calciatore professionista britannico e di un solo calciatore professionista albanese per società, proveniente dall'estero, al di fuori delle limitazioni previste dalle precedenti lettere A) e B). I nuovi calciatori con cittadinanza britannica, ovvero albanese, tesserati in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2025/2026, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2025/2026.

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 268/A DEL 30 APRILE 2025**

Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;

- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2025/2026, ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la F.I.G.C., l'acquisizione di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare esclusivamente al campionato di Serie A femminile;
- ritenuto opportuno confermare anche per la stagione sportiva 2025/2026 le disposizioni per i nuovi tesseramenti di calciatrici con cittadinanza britannica e albanese, equiparate ai fini sportivi alle calciatrici comunitarie, il cui tesseramento dovrà comunque avvenire nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia;
- ritenuto opportuno, altresì, assicurare la applicazione delle disposizioni F.I.F.A. per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

A) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno più di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, di cui una a condizione che al momento della richiesta di tesseramento sia stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare ufficiali della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento, o per cinque gare ufficiali della propria Nazionale di categoria in carriera.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, avranno una o due calciatrici professioniste di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserate per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatrici professioniste di detti paesi provenienti dall'estero.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026 che, alla data del 30 giugno 2025, non avranno calciatrici professioniste cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserate per esse a titolo definitivo potranno tesserare calciatrici professioniste di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatrici di detti paesi per esse tesserate. Nel caso in cui una società richieda il tesseramento, ai sensi del presente punto, di una o più calciatrici, la prima di esse, al momento della richiesta di tesseramento, dovrà essere stata convocata, con inserimento nella lista gara, per almeno due gare della propria Nazionale di categoria nei 12 mesi antecedenti la data di richiesta di tesseramento o per cinque gare della propria Nazionale di categoria in carriera.

D) Le nuove tesserate, ai sensi delle precedenti lett. A), B) e C), potranno trasferirsi nella stagione sportiva 2025/2026 in altre società del Campionato di Serie A femminile e, esclusivamente a titolo temporaneo, in società del Campionato di Serie B femminile nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

E) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile non riguardano le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserate alla data del 30 giugno 2025 in Italia, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno. Le calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. tesserate per Società non professionistiche non possono assumere qualifica di calciatrice professionista prima che sia trascorso lasso temporale non inferiore a quello compreso tra due periodi di campagna trasferimenti di Serie A femminile, fatta eccezione per le Società neo promosse in Serie A femminile che potranno stipulare contratto da professionista con le calciatrici dilettanti di detti paesi, già per esse tesserate nella stagione sportiva 2024/2025.

Il tesseramento, senza limitazioni numeriche, di calciatrici cittadine di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie o Apprendista Prof, è consentito:

- per maggiorenni, a condizione che siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferite da minorenni al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o che si siano tesserate da minorenni, avvalendosi residualmente dell'art. 1 della Legge n. 12/2016 o dell'art. 1, comma 369 della Legge n. 205/2017 o del D.Lgs. 36/2021 o che siano state tesserate da minorenni con autorizzazione rilasciata dalla FIFA, o che siano state tesserate per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica;
- per minorenni, a condizione che siano rispettate le disposizioni della FIFA e quelle previste dalla legislazione vigente.

F) Le calciatrici con cittadinanza svizzera sono equiparate a tutti gli effetti a quelle comunitarie. Per le sole società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026, fermo restando il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di flussi di ingresso di lavoratori stranieri in Italia, è consentito il tesseramento di una sola calciatrice professionista britannica e di una sola calciatrice professionista albanese per società, proveniente dall'estero, al di fuori delle limitazioni previste dalle precedenti lettere A), B) e C).

Le nuove calciatrici con cittadinanza britannica e albanese, tesserate in applicazione di quanto precede, potranno trasferirsi esclusivamente in altre società del Campionato di Serie A femminile nella stagione sportiva 2025/2026, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserate provenendo dall'estero.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2025/2026.

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 272/A DEL 30 APRILE 2025**

Il Consiglio Federale

- udita la proposta del Presidente Federale di istituzione di un Osservatorio sugli atti di violenza ai danni degli arbitri, con la funzione di analizzare gli episodi di violenza e di approntare iniziative per il contrasto di tale fenomeno;
- vista la richiesta alle Leghe, Componenti Tecniche e A.I.A. di indicare un proprio rappresentante in seno al nuovo organismo, in un'ottica di massimo coinvolgimento e collaborazione;
- preso atto delle designazioni pervenute;
- visto lo Statuto Federale

d e l i b e r a

di istituire l'Osservatorio sulla violenza ai danni degli Arbitri così composto:

Coordinatore	Paolo CORTIS
Vice Coordinatore	Carlo PACIFICI (AIA)
Componenti	Michelangelo VITALI (LNP A)
	Edoardo BUSALA (LNP B)
	Andrea PIPPA (LEGA PRO)
	Giovanni CADONI (LND)
	Giorgio GAGGIOLI (AIC)
	Francesca STANCATI (AIAC)

## **COMUNICAZIONI L.N.D.**

### **Comunicato Ufficiale n. 280 del 7.05.2025 del Comitato Regionale Puglia**

## **COMUNICATO UFFICIALE N° 457 DEL 2 MAGGIO 2025**

**Oggetto: C.U. n. 261/A, n. 262/A, 273/A e n. 274/A della F.I.G.C inerenti modifiche regolamentari alle N.O.I.F. e al Codice di Giustizia Sportiva.**

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 457 della Lega Nazionale Dilettanti inerente all'oggetto.

## **COMUNICAZIONI C.R.**

### **Comunicato Ufficiale n. 280 del 7.05.2025 del Comitato Regionale Puglia**

#### **BENEMERENZE DELLA L.N.D. – STAGIONE SPORTIVA 2024 - 2025**

Si comunica che la Commissione Premi e BenemerENZE, nella riunione del 7 Aprile 2025, esaminate le proposte pervenute ha deciso, in unanime accordo, di proporre al Presidente della LND le BenemerENZE ai Dirigenti ed alle Società Sportive di seguito elencate, il quale le ha accolte con parere favorevole:

##### **SOCIETÀ CON 50 ANNI DI ATTIVITÀ**

- 1) A.S.D. GINOSA

##### **DIRIGENTI FEDERALI CON OLTRE 20 ANNI**

- 1) ZONNO EMANUELE Delegato Provinciale Bari
- 2) DE FELICE GIUSEPPE Commissario di Campo C.R. Puglia

##### **DIRIGENTE SOCIETÀ CON OLTRE 40 ANNI DI ATTIVITÀ**

- 1) MELE ORONZO A.S.D. COPERTINO CALCIO

##### **DIRIGENTE DI SOCIETÀ CON OLTRE 20 ANNI DI ATTIVITÀ**

- 1) PAPAGNI ANTONIO Presidente A.S.D. NETTUNO
- 2) PELLEGRINO GIUSPPE Presidente A.S.D. CALCIO CATELLANA
- 3) SAFFI GIUSEPPE GIVOANNI Presidente A.S.D. RINASCITA RUTIGLIANESE

Ai Dirigenti destinatari del Premio di BenemerENZA il Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Puglia esprime le più vive congratulazioni per l'ambita benemerENZA che costituisce il meritato riconoscimento per i molti anni dedicati nelle varie attività svolte con fattiva operosità e disinteressata passione sportiva a favore del calcio dilettantistico pugliese.

La cerimonia di consegna delle BenemerENZE si svolgerà **Sabato 17 Maggio 2025**, alle ore **11.00** presso l'Holiday Inn Rome Eur Parco Dei Medici, sito in Viale Castello della Magliana, 65 – 00148 ROMA (Tel. 06/65581) alla presenza delle massime autorità della F.I.G.C. e della Lega Nazionale Dilettanti.

I Signori Delegati Provinciali e Distrettuali della L.N.D. sono invitati a rendere noto quanto sopra tramite i propri Comunicati Ufficiali.

## **ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO**

### **Comunicato Ufficiale n. 279 del 7.05.2025 del Comitato Regionale Puglia**

## **TORNEO PULCINI #GRASSROOTS CHALLENGE STAGIONE SPORTIVA 2024/2025**

## #GRASSROOTS FESTIVAL REGIONALE CATEGORIA PULCINI

Bari (BA) 17 Maggio 2025 – ore 16,00  
C.S. "BARI SPORTING CLUB" – S.P. 183

VIRTUS FRANCAVILLA  
ASD DIAVOLI ROSSI TARANTO  
SSD LEVANTE AZZURRO  
ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA

Le quattro classificate del Torneo Pulcini #Grassroots Challenge, le tre classificate del Torneo Pulcini #Futsal Grassroots Challenge, le squadre del Torneo Magico (Femminile).

## #FUN FOOTBALL REGIONALE CATEGORIA PICCOLI AMICI - PRIMI CALCI

Si comunica che l'edizione 2025 della Manifestazione "FUN FOOTBALL", riservata alle categorie **PICCOLI AMICI** e **PRIMI CALCI**, si svolgerà:

Bari (BA) Domenica 25 Maggio 2025 – ore 10,00  
C.S. "BARI SPORTING CLUB" – S.P. 183

In allegato al Comunicato Ufficiale LND Puglia n. 255 del 10/04/2025 trovate il modulo di iscrizione che dovrà pervenire alla mail [base.pugliasgs@figc.it](mailto:base.pugliasgs@figc.it)

**entro e non oltre MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025 (Prelazione per i club di 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> livello)**

**entro e non oltre LUNEDÌ 12 MAGGIO 2025 (per i club di 1<sup>a</sup> livello)**

Si comunica alle società che la partecipazione delle squadre B, C, ecc, qualora venissero inviate, verranno valutate in base alla disponibilità.

Come espresso nel regolamento ufficiale della Manifestazione, ogni squadra iscritta dovrà essere composta da 10 (dieci) bambini

**Si ricorda che la partecipazione a tale manifestazione è obbligatoria per le società di 2° e 3° livello.**

**Saranno prese in considerazione le iscrizioni fino al raggiungimento di 20 squadre per categoria**

## CONVOCAZIONI CST BARI – TURI

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro di Sviluppo Territoriale Calcio a 5 di BARI - TURI comunica l'elenco delle convocate per il giorno

**Lunedì 12 Maggio 2025**

Presso il Palazzetto dello Sport – Via Cisterne TURI (BA)

Orario convocazione: **15,00**

Orario allenamento: **15,30**

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **del palazzetto**.

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044. In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale [cft.pugliasgs@figc.it](mailto:cft.pugliasgs@figc.it)

## STAFF

Responsabile Tecnico CFT: BELVISO Federico Giancarlo

Allenatore: GIUNTO Antonio

Allenatore: MONTANARO Domenico

Psicologa: COSTADURA Silvia

## CALCIATORI CONVOCATI

**CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE**

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	CLUB
BIANCO	GIULIA	29/03/2010	ASD NUOVA FUTSAL PISTICCI
BORRELLI	NADIA	09/09/2012	APD SAMMICHELE 1992
BUFO	ALESSANDRA	25/03/2010	ASD AQUILE MOLFETTA
CAMPOREALE	CARMELA	08/01/2010	ASD AQUILE MOLFETTA
CONTE	MARILA	29/11/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
DI RELLA	MARIA MICHELLE	12/09/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
FORTUNATO	FEDERICA	15/05/2010	APD SAMMICHELE 1992
GIANNOCCARO	CAMILLA	16/04/2010	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
LOPOPOLO	ANGELICA	09/02/2012	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
MAIELLARO	RAFFAELLA	05/12/2010	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
MANSUETO	MARIA LUISA	11/03/2010	APD SAMMICHELE 1992
MASTRAPASQUA	DENISE	08/09/2009	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
MILANO	IRENE	20/04/2009	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
MODUGNO	STEFANIA	10/05/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
SANTORO	MILENA	02/01/2012	ASD THURIAE
SANTORO	MAYA	02/01/2012	ASD THURIAE
SINIGAGLIA	DESIREE	09/02/2010	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS
STOIA	ANNARITA	30/07/2009	ASD AQUILE MOLFETTA
TOTA	ANTONIA	22/07/2012	ASD AQUILE MOLFETTA
VECCHIO NEPITA	SARA	18/05/2009	ASD NEW BISCEGLIE GIRLS

## CONVOCAZIONI CFT BARI – BITETTO

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica le società che prenderanno parte all'allenamento il giorno **LUNEDI 12 MAGGIO 2025 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA) - Campo Sportivo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – Bitetto - BARI –

I calciatori e le calciatrici della categoria Under 13 delle seguenti società **ASD KIDS CLUB CONVERSANO, ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO, ASD NICK CALCIO BARI e SSD LEVANTE AZZURRO**, dovranno presentarsi muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Dovranno in regola con il tesseramento FIGC.

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo Regionale:

Maurizio ORSINI

Cell.: 3926629044

e-mail: [cft.bitetto@gmail.com](mailto:cft.bitetto@gmail.com)

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico **Prof. Antonio QUARTO**, con riferimento all'attività del Centro Federale Territoriale di BARI - BITETTO comunica l'elenco dei convocati e delle convocate per il giorno

**Lunedì 12 Maggio 2025**

Presso il Campo Comunale di Bitetto "A. Antonucci" – S.P. 90 BITETTO (BA)

Orario convocazione: **15,30**

Orario allenamento: **16,00**

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali, muniti del proprio abbigliamento da gioco per la seduta, parastinchi, borraccia, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio idonee per il tipo di superficie **sintetica**.

Per qualsiasi comunicazione è possibile contattare il Responsabile Organizzativo Regionale Maurizio ORSINI Tel. 392.6629044. In caso di indisponibilità motivata del calciatore/della calciatrice convocato/a, il Club deve darne immediata comunicazione inviando una mail al Responsabile Organizzativo Regionale [cft.pugliasgs@figc.it](mailto:cft.pugliasgs@figc.it)

#### **STAFF**

Responsabile Tecnico CFT: TAVARILLI Vincenzo

Allenatore: PONTRELLI Gaetano

Allenatore: TOMASICCHIO Nicola

Preparatore atletico: DI PINTO Mauro

Allenatore dei portieri: IACOVAZZO Francesco

Psicologa: COSTADURA Silvia

Fisioterapista: VESPASIANI Marco

Medico: AMENDOLA Ferdinando

**CATEGORIA: UNDER 13, 14 E 15 FEMMINILE**

<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA DI NASCITA</b>	<b>CLUB</b>
ANAGNI	ESTER	29/01/2010	SSC BARI CALCIO
BIANCO	GAIA	30/06/2011	ASD LA QUERCIA
CAPUTO	ELENA	10/04/2010	SSC BARI CALCIO
GIACOVELLI	CATERINA	03/06/2010	ASD PINK SPORT TIME
LATROFA	CATERINA	27/10/2011	ASD PRO GIOVENTU NOICATTARO
MARANGI	RITA	25/02/2011	SSC BARI CALCIO
MENZULLI	MARIA	31/03/2011	SSC BARI CALCIO
MORGESE	CRISTINA	13/07/2011	ASD PINK SPORT TIME
NACCI	DESIREE	27/06/2011	SSC BARI CALCIO
SASSANELLI	AURORA	28/05/2010	ASD PINK SPORT TIME
SERIO	CLAUDIA	02/02/2010	ASD PINK SPORT TIME
SOTTILE	CAROLINA	23/03/2010	SSC BARI CALCIO
TANZI	ANGELA	07/11/2010	SSC BARI CALCIO
VALERIO	EMMA	23/06/2011	ASD LEVANTE BITRITTO
VENTOLA	GIOVANNA	25/03/2010	SSC BARI CALCIO

## **SELEZIONE TERRITORIALE APULO-LUCANIA UNDER 17 FEMMINILE**

Da questa stagione sportiva il Settore Giovanile e Scolastico della Figc, ha introdotto una nuova progettualità dedicata al Femminile e in particolare alle ragazze Under 17.

Infatti, in collaborazione con Club Italia e Nazionali Giovanili, l'obiettivo è di continuare a monitorare le giocatrici anche dopo la Selezione Territoriale Under 15.

Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento allo Sviluppo dell'Attività Femminile Under 17, Selezione comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Mercoledì 13 Maggio 2025 alle ore 15,30 presso il Campo Comunale "Principe di Piemonte" – TRIGGIANO (BA) ospiti del Club di 3° Livello ASD ARCOBALENO TRIGGIANO**

	<b>COGNOME</b>	<b>NOME</b>	<b>DATA DI</b>	<b>SOCIETA'</b>
1	BARATTO	CLAUDIA	26/06/2009	PINK SPORT TIME
2	CANTORO	ELENA	06/05/2008	WOMEN LECCE
3	CARLUCCI	SOFIA NUNZIA	18/03/2008	BARI
4	CARONE	LEONARDA	28/04/2009	PINK ALTAMURA
5	CAZZATO	ASIA	27/03/2009	ATL. CITTA' DI TARANTO
6	CINIERI	MARTA	15/05/2008	NITOR
7	CRETI	LIA	22/07/2008	WOMEN LECCE
8	D'AMBROSIO	ERIKA	09/07/2008	NITOR
9	DE PAOLA	ELIANA	15/09/2008	WOMEN LECCE
10	DE TOMMASO	GAIA STELLA	09/09/2009	BARI
11	DONNALOIA	NOEMI	16/10/2008	FASANO
12	IORE	MARTINA	27/01/2009	APULIA TRANI
13	GARZYA	ZAIRA	18/07/2008	WOMEN LECCE
14	GIAMPIETRO	FLAVIA	27/07/2009	CALCIO FOGGIA
15	GIAMPIETRO	ALESSIA	27/07/2009	CALCIO FOGGIA
16	GIANNINI	FEDERICA	12/08/2008	PINK SPORT TIME
17	LATORRE	MARTINA	04/05/2009	PINK SPORT TIME
18	LENOCI	ASIA MARIA	30/04/2008	BARI
19	LOMURNO	ANNA	08/10/2009	PINK ALTAMURA
20	LOSETO	KETRIN	13/07/2009	BARI
21	MIANI	FEDERICA	12/05/2008	NITOR
22	PAPPALARDI	LETIZIA	21/10/2008	PINK ALTAMURA
23	PAPPALARDI	ALESSIA	21/10/2008	PINK ALTAMURA
24	PAPPALETTERA	MARTINA	27/08/2008	APULIA TRANI
25	PIPOLI	MARIA TERESA	29/09/2009	CALCIO FOGGIA
26	POPOLIZIO	AURORA	05/03/2009	PINK ALTAMURA
27	PRENCIPE	ANGELA	13/11/2008	CALCIO FOGGIA
28	RUGGIERO	DALILA	05/02/2008	BARI
29	SCARDINO	MARIELE	29/07/2008	WOMEN LECCE
30	STELLA	MARTINA	06/05/2009	CALCIO FOGGIA
31	TRENTADUE	EMILIA	09/01/2009	PINK SPORT TIME
32	TROMBETTA	MARTINA	17/03/2009	GARGANO ACADEMY

**Team Manager:**  
**Selezionatore:**  
**Collaboratore tecnico:**  
**Psicologa:**

**ORSINI Maurizio**  
**MILELLA Giuseppe**  
**DAGNELLO Marisa**  
**FISCHETTI Ilaria**

Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite di:

- Kit personale da gioco
- Parastinchi che dovranno essere utilizzati obbligatoriamente durante l'attività
- Borraccia per idratarsi durante l'attività
- Un paio di scarpe da calcio e un paio di scarpe ginniche
- Liberatoria in allegato compilata e firmata
- Copia Carta d'identità
- Certificato medico in corso di validità

La liberatoria ed il Certificato Medico Agonistico in corso di validità dovranno essere inviati

In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, **le Società devono darne immediata comunicazione**, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza (alla mail sottoindicata).

Per qualsiasi comunicazione ORSINI Maurizio 3926629044      Mail: [sel.apulolucaniasgs@figc.it](mailto:sel.apulolucaniasgs@figc.it)

- **Ore 15:15 Accredito calciatrici;**
- **Ore 15:30 Inizio attivazione;**
- **Ore 17:30 Termine**

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

## AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Nazionale:                      **7° Torneo Valle d'Itria**  
Organizzato dalle Società:        **A.S.D. BS SOCCER TEAM FASANO**  
Categoria di partecipazione:      **Pulcini misti**  
Periodo di svolgimento:           **17 – 18 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **Donne in rete “unite dal filo rosso”**  
Organizzato dalle Società:        **MOLFETTA CALCIO SSD ARL**  
Categoria di partecipazione:      **Under 17**  
Periodo di svolgimento:           **16 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **12° Torneo Don Pasquale**  
Organizzato dalle Società:        **A.S.D. SA GUIDO ACADEMY DAMBLE**  
Categoria di partecipazione:      **Primi calci – Pulcini misti**  
Periodo di svolgimento:           **24 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **Kiara luce e& gas Soccer League 20245**  
Organizzato dalle Società:        **S.S.D. LEVANTE AZZURRO SRL**  
Categoria di partecipazione:      **Esordienti 1° anno – Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti**  
Periodo di svolgimento:           **10 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **1° Tedesco Pantaleo Cup**  
Organizzato dalle Società:        **BIANCOROSSO MOLFETTA**  
Categoria di partecipazione:      **Esordienti misti – Primi calci – Pulcini misti**  
Periodo di svolgimento:           **10 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **Rella Cup 2025 “2° Trofeo delle ceramiche di Grottaglie**  
Organizzato dalle Società:        **A.S.D. UNITED GROTTAGLIE**  
Categoria di partecipazione:      **Primi calci – Pulcini 1° anno – Pulcini misti – Piccoli amici**  
Periodo di svolgimento:           **11 Maggio 2025**

Torneo Regionale:                    **1° Trofeo Eureka**  
Organizzato dalle Società:        **A.S.D. IST. DI CAGNO ABBRESCIA**  
Categoria di partecipazione:      **Esordienti misti – Pulcini 1° anno - Pulcini 2° anno**  
Periodo di svolgimento:           **10 Maggio 2025**

**Il Coordinamento SGS e la LND Puglia, in ottica di regolarità e controllo dei Tornei per le Categorie dell'Attività di Base, ai fini del regolare svolgimento dei Tornei, precisano quanto segue:**

- **Distinta di gara:** Il primo giorno del Torneo dovrà essere effettuato, da parte della Società organizzatrice, il riconoscimento con distinta e tesserini FIGC. Al termine del Torneo vanno inviate copie delle distinte delle gare effettuate ed una relazione finale, al Referente Tecnico SGS alla mail: [sviluppo.puglia@figc.it](mailto:sviluppo.puglia@figc.it)
- **NO a tempi unici:** ogni gara deve svolgersi in almeno 2 tempi di gioco, tenendo conto del numero di gare previste nella giornata così come espresso nel Regolamento autorizzato;
- **Sostituzioni:** tutti i giocatori in distinta devono disputare un tempo intero tra i primi due, pertanto le sostituzioni vanno svolte obbligatoriamente tra il primo ed il secondo tempo. È compito della Società organizzatrice e dei Dirigenti-Arbitro vigilare sull'applicazione della regola;

- **Risultato gara:** ogni tempo costituisce una «mini-gara». Il risultato dell'incontro è dato dalla somma dei punti ottenuti nei tempi di gioco, pertanto non si effettua la somma dei gol tra un tempo e gli altri;
- **Criteri in caso di parità di punti:** Poiché ogni tempo costituisce mini gara a sé, non sono previsti criteri come la differenza reti o i gol fatti. È necessario applicare i criteri SGS approvati nel Regolamento autorizzato senza poi stravolgerli in eventuali altri documenti creati a posteriori;
- **Gare finali ad eliminazione diretta:** nelle Categorie Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici NON sono previste. Si consigliano raggruppamenti finali con 3-4 squadre che si confrontano in gironi all'italiana. Chiaramente dovrà essere applicato quanto previsto dal regolamento autorizzato;
- **Premiazione:** questo Coordinamento, visto il carattere ludico dei Tornei dell'Attività di Base, auspica che non si dia peso alla vittoria del Torneo, premiando allo stesso modo con medaglie (o coppe uguali) tutte le Società partecipanti al Torneo, evitando la premiazione di singoli calciatori (come miglior giocatore o portiere);
- **Regolamenti tecnici:** si rimanda alla circolare Attività di Base per tutti i dettagli sui regolamenti tecnici in base alla Categoria  
<https://www.figc.it/it/giovani/governance/comunicati-ufficiali/cu-n17-sgsprogrammazione-attivita%20di-base-e-modalita%20di-gioco-categorie-dibase-2024-2025/>

La disputa delle gare dei tornei non deve creare difficoltà allo svolgimento dell'attività Ufficiale Federale. In caso contrario, precedenza all'attività ufficiale.

## SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE PRIMA DELL'INIZIO DELL'ATTIVITÀ

La seguente richiesta non può essere accolta in quanto inviata oltre i termini previsti dalla normativa vigente. (Comunicato Ufficiale n. 9/SGS del 06/08/2024 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
3.000.521	LADISA FRANCESCO	22/09/2010	12/09/2024	A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI

## CORSI INFORMATIVI "GRASSROOTS LIVELLO E" ISTRUTTORI ATTIVITA' DI BASE

### PROVINCIA DI BARI

Il Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C. indice ed organizza un corso informativo rivolto a Istruttori che operano nell'attività di base e giovanile delle Società affiliate alla FIGC, riconosciute come Club di 4°/3°/2°/1° Livello operanti nel territorio della Regione PUGLIA Provincia Bari.

Il Corso, la cui partecipazione è a titolo gratuito, avrà la durata complessiva di n°21 ore.

Il Corso si svolgerà con n.7 incontri in modalità IBRIDA (mista, in Presenza e OnLine) nelle giornate indicate di seguito della durata di 3 ore ciascuna per le lezioni in presenza, e di 2 ore per le lezioni online, a cui si aggiunge un ulteriore incontro da svolgersi presso un CFT – Centro Federale Territoriale o una Società inclusa in una delle Aree Territoriali SGS della durata di ulteriori 3 ore.

**IN MODALITA' IBRIDA (mista, in Presenza e Online)**

**Le Lezioni in Presenza si svolgeranno presso la sede del Coordinamento Federale Regionale PUGLIA SGS e il Centro Sportivo Intesa Sport Club Bari ASD, sito in VIA ORFEO MAZZITELLI 43 - Bari (BA)**

**La sede e la data dell'attività da svolgersi presso il CFT e le Società in AST verrà definita successivamente a seguito della definizione dell'elenco degli ammessi al Corso.**

Il Corso avrà inizio il giorno **28/05/2025 alle ore 17.00.**

Il termine del Corso è previsto il giorno **17/06/2025.**

**Gli aspiranti corsisti dovranno compilare l'apposito modulo all'interno del Bando, in allegato al comunicato N. 269, e inviarlo all'Ufficio del Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico il seguente indirizzo e-mail [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it) entro e non oltre il 13/05/2025.**

## CENTRI ESTIVI

Come previsto dal CU n.1 SGS, tutte le società della FIGC, possono autonomamente organizzare Centri Estivi o Camp Estivi aperti anche a soggetti non tesserati per la propria Società le cui finalità ludico-motorie, di avviamento o perfezionamento tecnico e le relative attività siano in linea con i principi educativi promossi dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC.

Non è pertanto consentito che i Centri Estivi o i Camp Estivi abbiano finalità di selezione di giovani calciatori/calciatrici.

Al fine di tutelare gli standard qualitativi federali le Società affiliate sono tenute a comunicare al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico territorialmente competente, apposita informazione di inizio delle attività in oggetto, utilizzando esclusivamente il modulo allegato da inviare tramite posta elettronica all'indirizzo: [puglia.sgs@figc.it](mailto:puglia.sgs@figc.it).

In merito all'organizzazione dei Centri Estivi, si precisa quanto segue:

- Considerando come “periodo di vacanze estive” il periodo che intercorre tra il termine dell'anno scolastico e l'inizio del successivo (che per convenzione viene determinato dal 10 Giugno al 15 Settembre), per i calciatori di età compresa tra i 5 e i 14 anni, tesserati con vincolo annuale SGS, non è necessaria la presentazione del “nulla osta” della società di appartenenza ritenendo l'attività estiva un servizio di cui possono usufruire le famiglie che si sviluppano attraverso attività prevalentemente ludiche.
- I giovani calciatori tesserati con vincolo pluriennale (dai 14 anni in poi) potranno partecipare alle attività dei Centri Estivi organizzati da società diversa da quella di appartenenza, a condizione che quest'ultima autorizzi tale partecipazione attraverso il “nulla osta”.
- La Società che organizza il Centro Estivo è tenuta a nominare un Responsabile Tecnico tesserato per la stessa Società per ciascuna località in cui vengono organizzati i Centri Estivi. Qualora nella stessa località vengano organizzati due o più Centri Estivi sarà sufficiente indicare un solo Responsabile Tecnico.
- Le Società che concedono il proprio Marchio a Società Terze, anche se non affiliate alla FIGC, sono comunque tenute ad attenersi alle norme previste, con la nomina di un Responsabile Tecnico tesserato per il Club che ha concesso il marchio.
- La società organizzatrice dovrà garantire idonea copertura assicurativa a favore dei giovani che risultano tesserati per altre società o che non sono tesserati per alcuna società.

Si riportano di seguito Centri/Camp Estivi regolarmente comunicati al Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO.

Società Organizzatrice		Luogo	Giorni di svolgimento	Referente
A.S.	ROMA SRL	ALTAMURA (BA)	Dal 15/06/2025 al 20/06/2025	MANFRE' Mirko 06501911
ASD	FORTITUDO	Agriturismo “Torrevecchia” – SAN PANCRAZIO SAL.NO (BR)	Dal 12/06/2025 al 15/06/2025	VERGARA Michele 3336372087
ASD	TAF CEGLIE MESSAPICA	C.S. “Mare Sport” – VILLANOVA DI OSTUNI (BR)	Dal 9/06/2025 Al 27/06/2025	MARSEGLIA Rocco 330374472
ASD	COSMANO SPORT FOGGIA (Stage Portieri)	Piazza Achille Donato Giannini – FOGGIA (FG)	Dal 23/06/2025 Al 27/06/2025	COSMANO Gianluca 3336353091

## COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI

### Richiesta variazioni gare

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

2. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale/Provinciale**, Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, Divisione Calcio a Cinque o Dipartimento **almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara**.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disagi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

## Rinvio gare

Si comunica, alla Società dipendenti, che verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, **SOLO SE PROVVISI DI DATA ED ORA DEL RINVIO COSÌ COME DA MODULISTICA ALLEGATA A QUESTO COMUNICATO**.

**All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.**

## Distinte

**Si rammenta che, in occasione delle gare ufficiali dei Campionati Provinciali LND e SGS, è obbligatorio utilizzare le distinte di gara predisposte mediante l'apposita procedura esistente all'interno dell'area riservata.**

Al fine di agevolare il compito delle Società, si predispone la seguente pubblicazione dove verranno illustrate tutte le caratteristiche, e le potenzialità di questo strumento.

Preliminarmente va chiarito che nella distinta elettronica possono essere inseriti esclusivamente:

- Calciatori già inseriti nel tabulato societario;
- Calciatori per i quali è stata inoltrata la richiesta di tesseramento via firma elettronica
- Dirigenti per i quali è stata richiesta l'emissione della tessera "Accompagnatore Ufficiale" via firma elettronica;
- Tecnici per i quali è stato richiesto il tesseramento per la corrente stagione sportiva.

Coloro che non rientrano nelle predette tipologie, non potranno essere inseriti nella distinta elettronica, in quanto non titolati ad essere presenti all'interno del recinto di giuoco.

Un altro strumento a disposizione delle Società, per alleggerire il lavoro delle rispettive segreterie, è la possibilità di creare dei nuovi utenti in grado di accedere all'area riservata, consentendo loro **ESCLUSIVAMENTE** di operare per la creazione e stampa delle distinte elettroniche.

La procedura per creare questi utenti supplementari è riportata nella guida in linea consultabile nel menu HOME.

## Recupero gare interrotte

Con riferimento al Comunicato Ufficiale n° 41/A del 30 gennaio 2019 della Federcalcio e alle modifiche introdotte dall'Art. 30 "Lo svolgimento dei Campionati" punto 4 del Regolamento della L.N.D., si ritiene opportuno precisare che per le gare riservate alle categorie in ambito di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, deve essere disposta la ripetizione integrale.

#### **Durata delle gare in ambito Nazionale, Regionale, Provinciale e Locale**

Under 17: le gare hanno una durata di 90 minuti (2 tempi regolamentari da 45 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 15 minuti ciascuno.

Under 16: le gare hanno una durata di 80 minuti (2 tempi regolamentari da 40 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 15: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno). I 2 tempi supplementari hanno una durata di 10 minuti ciascuno.

Under 14: le gare hanno una durata di 70 minuti (2 tempi regolamentari da 35 minuti ciascuno).

#### **SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI**

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art. 74 delle N.O.I.F. nei campionati di calcio a 11 organizzati dalla LND sia regionali che provinciali, è consentita la sostituzione di massimo cinque calciatori/calciatrici indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Nei campionati e Tornei di Settore Giovanile e Scolastico Allievi e Giovanissimi, è consentita la sostituzione di sette calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Le predette sostituzioni possono essere effettuate in qualsiasi momento della gara nel rispetto del Regolamento del Giuoco del Calcio.

## **PLAYOFF TITOLO PROVINCIALE UNDER 16**

Le quattro squadre qualificate accederanno ai playoff con sorteggio integrale. Verranno così programmate la prima settimana di maggio le gare di SEMIFINALI (gara di sola andata stabilita da sorteggio integrale) e la settimana successiva FINALE (gara unica da disputare sul campo neutro).

## **MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE**

✓ **Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo e-mail ([cp.bari@lnd.it](mailto:cp.bari@lnd.it)) attraverso l'apposito modulo allegato al comunicato nr 10 del 3/10/2024**

## **UNDER 17 FASE 2**

### **GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/05/2025	7 R	PALO FOOTBALL CLUB	FREE TIME AZZURRO	10/05/2025	18:00		

**UNDER 15 FASE 2****GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
08/05/2025	6 R	AGON CLUB ALTAMURA *FCL*	FORTITUDO A.D.		16:00		

**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/05/2025	7 R	PELLEGRINO SPORT C.5	AGON CLUB ALTAMURA *FCL*	10/05/2025	17:00		
13/05/2025	7 R	FORTITUDO A.D.	FOOTBALL CLUB SANTERAMO		16:00		

**GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/05/2025	7 R	PALO FOOTBALL CLUB	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	12/05/2025	19:00		

**UNDER 14 FASE 2****GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/05/2025	1 R	FREE TIME AZZURRO	BARI SPA	13/05/2025	15:30		C.C. A. ANTONUCCI ER.AR. BITETTO

**GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/05/2025	5 R	EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	LEVANTE AZZURRO S.R.L.		15:00		C COMUNALE*M.VARIATO*ER.A BARI (JAPIGIA)

**GIRONE A**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2025	7 R	ARCOBALENO TRIGGIANO	CALCIOMANIA		10:00		STADIO*AZZ. D'ITALIA*ERB.ART. CASTELLANA GROTTE VIA CONVERSANO SN DR 06/2025

**GIRONE B**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/05/2025	7 R	FORTITUDO A.D.	REAL OLIMPIA GRAVINA	15/05/2025	17:30		C. SPINAZZOLA EX FEZZATOIA E.A GRAVINA IN PUGLIA VIA SPINAZZOLA

**GIRONE C**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2025	7 R	POLIMNIA CALCIO	KIDS CLUB CONVERSANO	12/05/2025	10:30		
10/05/2025	7 R	LA QUERCIA	ACCADEMIA CALCIO MOLA	13/05/2025	16:30		

**GIRONE D**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
11/05/2025	7 R	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	SPORT GIOVANILE MOLFETTA	10/05/2025	10:30		

**GIRONE E**

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
21/05/2025	7 R	NICK CALCIO BARI *FCL*	LEVANTE AZZURRO S.R.L. *FCL*	12/05/2025	15:15		C COMUNALE*M.VARIATO*ER.A* BARI (JAPIGIA) VIA GIUSTINA ROCCA DR.04.01.25

# PROGRAMMA GARE

## RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

**All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.**

## UNDER 16 FASE 2

### FINALE

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PALO FOOTBALL CLUB	DIAVOLI BIANCOROSSI	A	11/05/2025 10:30	C. COM*PRIN.PE DI PIEMONTE*E.A	TRIGGIANO

Ciascuna Società interessata alla suddetta gara deve mettere a disposizione dell'Arbitro due palloni regolamentari, un incaricato per la Forza Pubblica Sostitutiva ed il servizio di assistenza sanitaria.

Si confermano le seguenti Modalità Tecniche: in caso di parità di punteggio al termine dei tempi regolamentari, si procederà allo svolgimento di due tempi supplementari di 10' ciascuno quindi, se dovesse sussistere ancora la situazione di parità, ai tiri di rigore.

# RISULTATI

## COPPA ITALIA DELEGAZIONE DI BARI

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - A		
FOOTBALL ACQUAVIVA	- LA BARI SPORTIVA	2 - 3

La società **LA BARI SPORTIVA** vince il la **COPPA ITALIA** del **Campionato Terza categoria Bari**. Alla stessa giunga il plauso del Delegato Provinciale e di tutti i componenti della Delegazione di Bari.

**UNDER 17 FASE 2****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/05/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE C - 4 Giornata - A		
AVANTI ALTAMURA	- BITETTO	6 - 1

**RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
(1) ATLETICO NOCI	- POLISPORTIVA NOCI	1 - 3
(1) REAL PUTIGNANO	- FOOTBALLITE ADELFA	2 - 1
(2) SPORTLANDIA	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	4 - 0

(1) - disputata il 04/05/2025  
(2) - disputata il 05/05/2025

GIRONE B - 6 Giornata - R		
(1) ARCOBALENO TRIGGIANO	- FENICKS BARI	1 - 5
(1) ATLETICO CASAMAXIMA	- PRO GIOVENTU NOICATTARO	2 - 5
PASSEPARTOUT AURORA BARI	- CALCIOMANIA	3 - 0

(1) - disputata il 04/05/2025

GIRONE C - 6 Giornata - R		
EVOLUTION ALTAMURA	- AVANTI ALTAMURA	3 - 3
FOOTBALL ACQUAVIVA	- BITETTO	3 - 0
(1) GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- TORITTO	1 - 1
(2) PELLEGRINO SPORT C.5	- SANTERAMO CALCIO	2 - 7

(1) - disputata il 05/05/2025  
(2) - disputata il 04/05/2025

GIRONE D - 6 Giornata - R		
BIANCOROSSO MOLFETTA	- PALO FOOTBALL CLUB	4 - 3
FREE TIME AZZURRO	- INTESA SPORT CLUB BARI	1 - 0
SOCCER RUVO	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	2 - 7

**UNDER 16 FASE 2****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 06/05/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate dopo tiri di rigore

SEMIFINALI		
DIAVOLI BIANCOROSSI	- PRO CALCIO BARI	4 - 2
(1) PALO FOOTBALL CLUB	- AGON CLUB ALTAMURA	4 - 2

(1) - disputata il 05/05/2025

**UNDER 15 FASE 2****RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025**

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R		
(1) FOOTBALL ACADEMY GIOIA	- ACADEMY CALCIO ALBEROBELL	4 - 2
POLIMNIA CALCIO	- LA QUERCIA	2 - 1
(2) POLISPORTIVA NOCI	- ATLETICO NOCI	0 - 3
(3) SPORTLANDIA	- ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	0 - 2

(1) - disputata il 03/05/2025  
(2) - disputata il 01/05/2025  
(3) - disputata il 06/05/2025

GIRONE B - 6 Giornata - R			
(1) AGON CLUB ALTAMURA	- FORTITUDO A.D.	-	R
(2) AVANTI ALTAMURA	- EVOLUTION ALTAMURA	2 - 8	
(2) FOOTBALL CLUB SANTERAMO	- DIMATEAM	2 - 1	
REAL OLIMPIA GRAVINA	- PELLEGRINO SPORT C.5	6 - 3	

(1) - da disputare il 08/05/2025  
(2) - disputata il 03/05/2025

GIRONE C - 6 Giornata - R		
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- OLIMPIA BITONTO	2 - 0
(1) CALCIO RAGAZZI VALENZANO	- ACADEMY BARI	1 - 4
(2) FREE TIME AZZURRO	- ARCOBALENO TRIGGIANO	6 - 1

(1) - disputata il 05/05/2025  
(2) - disputata il 03/05/2025

GIRONE D - 6 Giornata - R			
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	- SPORT GIOVANILE MOLFETTA	12 - 0	
NEW TEAM TERLIZZI	- BARI S.P.A.	1 - 8	
(1) SANTO STEFANO MODUGNO	- PALO FOOTBALL CLUB	-	R
(2) SOCCER RUVO	- MOLFETTA CALCIO SSD ARL	0 - 3	

(1) - da disputare il 08/05/2025

(2) - disputata il 03/05/2025

GIRONE E - 6 Giornata - R			
(1) ATLETICO BARI	- ATLETICO CASAMAXIMA	0 - 1	
MONOSPOLIS	- FENICKS BARI	3 - 0	
NOICATTARO	- FOOTBALLITE ADELFA	1 - 3	

(1) - disputata il 03/05/2025

GIRONE F - 6 Giornata - R			
(1) AUDACE MOLFETTA CALCIO	- BRUNO SOCCER SCHOOL	0 - 14	
BITETTO	- FOOTBALL ACQUAVIVA	2 - 4	
VIRTUS PALO	- PASSEPARTOUT AURORA BARI	1 - 2	

(1) - disputata il 05/05/2025

GIRONE G - 6 Giornata - R			
(1) LEVANTE BITRITTO	- WONDERFUL BARI S.SPIRITO	0 - 0	
(2) PRO GIOVENTU NOICATTARO	- IST. DI CAGNO ABBRESCQ.B	7 - 0	
(3) VIRTUS PALESE CALCIO	- NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	-	R

(1) - disputata il 06/05/2025  
(2) - disputata il 05/05/2025  
(3) - disputata il 07/05/2025

## UNDER 14 FASE 2

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			
INTESA SPORT CLUB BARI	- LEVANTE BITRITTO	3 - 1	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 30/04/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 2 Giornata - R			
ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	- BARI S.P.A.	0 - 3	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 5 Giornata - R			
BRUNO SOCCER SCHOOL	- SANTO STEFANO MODUGNO	7 - 0	

### RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/05/2025

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 6 Giornata - R			
ACADEMY GRAVINA IN PUGLIA	- PAOLO DIGIORGIO	2 - 1	
(1) BARI S.P.A.	- ARCOBALENO TRIGGIANO	6 - 0	
CALCIOMANIA	- LEVANTE BITRITTO	1 - 2	
(1) INTESA SPORT CLUB BARI	- FREE TIME AZZURRO	2 - 5	

(1) - disputata il 06/05/2025

GIRONE B - 6 Giornata - R			
(1) EVOLUTION ALTAMURA	- ACADEMY ALTAMURA	5 - 1	
(1) OLIMPIA BITONTO	- AGON CLUB ALTAMURA	6 - 1	
REAL OLIMPIA GRAVINA	- SILVIUM GRAVINA	2 - 2	
(2) TORITTO	- FORTITUDO A.D.	5 - 0	

(1) - disputata il 05/05/2025  
(2) - disputata il 07/05/2025

GIRONE C - 6 Giornata - R			
(1) ACCADEMIA CALCIO MOLA	- ESPERIA MONOPOLI A R.L.	-	R
KIDS CLUB CONVERSANO	- LA QUERCIA	0 - 13	
(2) MONOSPOLIS	- SPORTLANDIA	0 - 1	

(1) - da disputare il 08/05/2025  
(2) - disputata il 05/05/2025

GIRONE D - 6 Giornata - R			
(1) REAL OLIMPIA TERLIZZISQ.B	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	3 - 0	
(2) SANTO STEFANO MODUGNO	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	0 - 3	
(3) SPORT GIOVANILE MOLFETTA	- PRO CALCIO BARI	2 - 5	

(1) - disputata il 05/05/2025  
(2) - disputata il 06/05/2025  
(3) - disputata il 04/05/2025

GIRONE E - 6 Giornata - R			
(1) INVICTUS LAM ACCADEMY	- NICK CALCIO BARI	2 - 3	
(2) LEVANTE AZZURRO S.R.L.	- PRO CALCIO BARI SQ.B	5 - 2	
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	10 - 2	

(1) - disputata il 04/05/2025  
(2) - disputata il 07/05/2025

## GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

### UNDER 15

GIRONE	B	6/R	08-05-25	AGON CLUB ALTAMURA	FORTITUDO A.D.	R
GIRONE	D	6/R	08-05-25	SANTO STEFANO MODUGNO	PALO FOOTBALL CLUB	R
GIRONE	G	4/A	18-05-25	INVICTUS LAM ACCADEMY	LEVANTE BITRITTO	P
		4/R	13-05-25	LEVANTE BITRITTO	INVICTUS LAM ACCADEMY	P
		6/R	07-05-25	VIRTUS PALESE CALCIO	NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	R

### UNDER 14

GIRONE	A	1/R	15-05-25	BARI S.P.A.	FREE TIME AZZURRO	P
GIRONE	C	6/R	08-05-25	ACCADEMIA CALCIO MOLA	ESPERIA MONOPOLI A R.L.	R
GIRONE	E	5/R	14-05-25	EVOLUTION ALTAMURA SQ.B	LEVANTE AZZURRO S.R.L.	P

### LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

#### **CODICE DESCRIZIONE**

- A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
- B SOSPESA PRIMO TEMPO
- D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
- F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
- G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
- H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
- I SOSPESA SECONDO TEMPO
- K RECUPERO PROGRAMMATO
- M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
- N GARA REGOLARE
- R RAPPORTO NON PERVENUTO
- U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
- W GARA RINVIATA PER ACCORDO
- P POSTICIPO

## GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dai sostituti avv.ti Nicola De Mola e Giacomo Cuonzo, nonché dal rappresentante dell'A.I.A., Dr. Nicola Marzella (Delegato della Sezione AIA di Bari) nella riunione del 7 maggio 2025 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

## COPPA ITALIA DELEGAZIONE DI BARI

### GARE DEL 4/ 5/2025

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### CALCIATORI ESPULSI

#### SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

MANGIALLARDO GIUSEPPE (FOOTBALL ACQUAVIVA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

CARDINALE ARMANDO	(FOOTBALL ACQUAVIVA)	DERENZIO CARLO	(LA BARI SPORTIVA)
TURI CHRISTIAN	(LA BARI SPORTIVA)		

#### **III AMMONIZIONE DIFFIDA**

DEMOLA GIUSEPPE	(LA BARI SPORTIVA)
-----------------	--------------------

#### **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

PASTORE DAVIDE	(FOOTBALL ACQUAVIVA)	CALDARULO LUIGI	(LA BARI SPORTIVA)
IPPOLITO ANGELO	(LA BARI SPORTIVA)	LECCESE MICHELE	(LA BARI SPORTIVA)
PARTIPILO MARCO	(LA BARI SPORTIVA)		

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 17 FASE 2**

### **GARE DEL 3/ 5/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

NAPPI SIMONE	(BIANCOROSSO MOLFETTA)	FAZIO TOMMASO	(BITETTO)
AMENDOLAGINE GIUSEPPE	(PALO FOOTBALL CLUB)	PASCAZIO MARIO	(PASSEPARTOUT AURORA BARI)

#### **AMMONIZIONE (III INFR)**

FERORELLI MICHELE	(EVOLUTION ALTAMURA)	DI COSIMO COSTANTINO	(INTESA SPORT CLUB BARI)
CAGGIANO GIUSEPPE	(SOCCER RUVO)		

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LOIZZO MATTIA	(AVANTI ALTAMURA)	STREGAPEDE ENRICO	(BIANCOROSSO MOLFETTA)
CARDINALE GIANLUCA	(FREE TIME AZZURRO)	DI BARI MATTEO	(PASSEPARTOUT AURORA BARI)

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

ORLANDO NICCOLO	(AVANTI ALTAMURA)	IANNELLI VITO	(BIANCOROSSO MOLFETTA)
SASSO FEDERICO	(BIANCOROSSO MOLFETTA)	BOLOGNESE DAVIDE	(EVOLUTION ALTAMURA)
CIPRIANI SIMONE	(EVOLUTION ALTAMURA)	DI STASI SIMONE	(FOOTBALL ACQUAVIVA)
MAGARELLI ALESSANDRO	(FREE TIME AZZURRO)	GUERRIERI FRANCESCO	(INTESA SPORT CLUB BARI)
MEO PIERPAOLO	(INTESA SPORT CLUB BARI)		

### **GARE DEL 4/ 5/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 25,00 PELLEGRINO SPORT C.5

il Dirigente addetto alla forza pubblica, nonostante fosse stato richiamato più volte, lasciava la sua postazione per andare in tribuna facendo entrare estranei non autorizzati.

## **ALLENATORI**

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PRIFTI ARIAN (POLISPORTIVA NOCI)

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

CHIMIENTI IVAN (FOOTBALLITE ADELFA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

IORE GIUSEPPE (ARCOBALENO TRIGGIANO) FORTUNATO SILVIO (FOOTBALLITE ADELFA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MONTANARO MARTINO (ATLETICO CASAMAXIMA) RAGNINI DAVIDE (ATLETICO NOCI)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

SMALDINI FRANCESCO (FOOTBALLITE ADELFA) KAZAZI ERALD (PELLEGRINO SPORT C.5)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

MUZZUPAPA LUCA (ARCOBALENO TRIGGIANO) MONACELLI ALESSANDRO (FENICKS BARI)  
LOPORCHIO ALESSANDRO (FOOTBALLITE ADELFA) MARCHITELLI ALESSANDRO (FOOTBALLITE ADELFA)  
KORRIKU FABIO (PELLEGRINO SPORT C.5) SILVANO GABRIELE (PELLEGRINO SPORT C.5)  
D ONGHIA AYRTON (POLISPORTIVA NOCI) STABILE DANIELE (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

MANZO PAOLO (ARCOBALENO TRIGGIANO) BUSCO GIUSEPPE (ATLETICO CASAMAXIMA)  
GENCHI FLAVIO (ATLETICO CASAMAXIMA) ALLBANI DENNIS (PELLEGRINO SPORT C.5)  
CASTELLANA MARIO (POLISPORTIVA NOCI) DERRICO GIUSEPPE (POLISPORTIVA NOCI)  
GUAGNANO DONATO (POLISPORTIVA NOCI) MARCHITELLI PEPPE (REAL PUTIGNANO)  
POLIGNANO GIOVANBATTISTA (REAL PUTIGNANO) ANGIOLA ROCCO (SANTERAMO CALCIO)

## **GARE DEL 5/ 5/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

Euro 20,00 GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.  
mancanza bandierine assistenti di parte

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

MANFREDI NICHOLAS (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.) PROSCIA FRANCESCO (TORITTO)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

MUTASSI FILIPPO (ACCADEMIA CALCIO MOLA)

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DIVINCENZO GIUSEPPE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

COLONNA GIOVANNI (ACCADEMIA CALCIO MOLA)  
SORANGELO SAVERIO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

PICERNO GIACOMO (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

## **GARE DEL CAMPIONATO ALLIEVI UNDER 16 FASE 2**

### **GARE DEL 5/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

LOIUDICE BARTOLO (AGON CLUB ALTAMURA)  
AMERUOSO VITO (PALO FOOTBALL CLUB)

VICENTI VITO (AGON CLUB ALTAMURA)

### **GARE DEL 6/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'**

**AMMENDA**

Euro 50,00 PRO CALCIO BARI  
per aver permesso ad un proprio dirigente, non presente in distinta di avvicinare il DDG prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa assumendo un comportamento antisportivo.

Euro 25,00 DIAVOLI BIANCOROSSO  
per aver permesso ad un soggetto estraneo di avvicinare il DDG senza prestargli alcuna assistenza da parte della F.P.S.

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE: FINO AL 31/ 5/2025**

DI GENNARO ANTONIO (PRO CALCIO BARI)

Non presente in distinta si presentava al DDG che lo riconosceva, inoltre prima dell'inizio della gara ed al termine della stessa proferiva frasi irrispettose nei confronti del DDG assumendo una condotta antisportiva.

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ALESSANDRINO TOMMASO (PRO CALCIO BARI)

**ALLENATORI**

**I AMMONIZIONE DIFFIDA**

TERREVOLI MICHELE (PRO CALCIO BARI)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

## **I AMMONIZIONE DIFFIDA**

ASSI GIUSEPPE  
RICCI GIANLUCA

(DIAVOLI BIANCOROSS)  
(PRO CALCIO BARI)

MASI NICCOLO

(PRO CALCIO BARI)

# **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 15 FASE 2**

## **GARE DEL 3/ 5/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

NINIVAGGI PIETRO (EVOLUTION ALTAMURA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

DAMBROSIO MAICOL (AVANTI ALTAMURA)

### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

DI RONZO GABRIELE (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

### **AMMONIZIONE (III INFR)**

RUSTANI TAIP	(ACADEMY ALBEROBELL)	CALCIO	LELLA VITO	(FOOTBALL SANTERAMO)	CLUB
RENZELO TOMMASO	(FOOTBALL SANTERAMO)	CLUB			

### **AMMONIZIONE (II INFR)**

DI FEO DAVIDE (FOOTBALL ACADEMY GIOIA)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LIEGGI FELIPE	(ACADEMY ALBEROBELL)	CALCIO	DE PALMA FRANCESCO	(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)
DONVITO ANTONIO	(FOOTBALL ACADEMY GIOIA)			

## **GARE DEL 4/ 5/2025**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **SOCIETA'**

### **AMMENDA**

Euro 25,00 VIRTUS PALO  
mancata richiesta forza pubblica

### **ALLENATORI**

### **SQUALIFICA**

CALO FRANCESCO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)  
2 gare

**AMMONIZIONE (II INFR)**

ASSENNATO VASILE (FENICKS BARI)  
SILVER

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

ALBERGA FABIO (BITETTO)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)**

CONSOLE CARMINE (LA QUERCIA)

**AMMONIZIONE (III INFR)**

ALBEROTANZA GIUSEPPE (FOOTBALLITE ADELFA) AURICCHIO FRANCESCO (NEW TEAM TERLIZZI)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

PANZINI VITO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) DI GIOVINE DOMENICO (REAL OLIMPIA GRAVINA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

INDELLI MARCO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) SCHIRALLI GIANDOMENICO (BITETTO)  
SORANNO GIOVANNI (BITETTO) DE SANTIS GABRIELE (FENICKS BARI)  
ZONNO RAFFAELE (FENICKS BARI) DI GIUSEPPE ROBERTO (LA QUERCIA)  
DE SARIO LUCA (OLIMPIA BITONTO) GERNONE GAETANO (OLIMPIA BITONTO)  
PATIERNO VINCENZO PIO (REAL OLIMPIA GRAVINA) CAPURSO GIUSEPPE (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

**GARE DEL 5/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

EKHAGUERE GEORGE (ACADEMY BARI) LORUSSO FRANCESCO (CALCIO RAGAZZI VALENZANO)  
DICIOLLA NICOLA (PRO GIOVENTU NOICATTARO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

VENUSIO SAVERIO (ACADEMY BARI)

**GARE DEL 6/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**DIRIGENTI**

**INIBIZIONE A TEMPO OPPURE SQUALIFICA A GARE:**

LATORRE GIUSEPPE (SPORTLANDIA) gare 2

**ALLENATORI**

**SQUALIFICA**

DENITTO GIUSEPPE (ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI) 2 gare

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

VITTI MARCO	(ACCADEMIA MONOPOLI)	CALCIO	TEDESCO ANDREA	(SPORTLANDIA)
YASEEN DANIELE	(SPORTLANDIA)			

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

PICCINNI GIUSEPPE	(ACCADEMIA MONOPOLI)	CALCIO		
-------------------	-------------------------	--------	--	--

## **GARE DEL CAMPIONATO UNDER 14 FASE 2**

### **GARE DEL 30/ 4/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

#### **SQUALIFICA**

PATELLA VINCENZO	(ACADEMY PUGLIA) 1 gara	GRAVINA	IN	
------------------	----------------------------	---------	----	--

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

LORUSSO GIUSEPPE	(ACADEMY PUGLIA)	GRAVINA	IN	
------------------	---------------------	---------	----	--

### **GARE DEL 3/ 5/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

#### **AMMONIZIONE (II INFR)**

LOMBARDI MICHELE	(ACADEMY PUGLIA)	GRAVINA	IN	
------------------	---------------------	---------	----	--

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

GIANNINI DOMENICO	(ACADEMY PUGLIA)	GRAVINA	IN	LABALESTRA PIETRO	(LA QUERCIA)
SORANGELO MATTIA	(REAL OLIMPIA GRAVINA)				

### **GARE DEL 4/ 5/2025**

#### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

#### **ALLENATORI**

#### **AMMONIZIONE (I INFR)**

BELLOMO GAETANO	(SANTO STEFANO MODUGNO)				
-----------------	-------------------------	--	--	--	--

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

DI TULLIO MARCO (INVICTUS LAM ACCADEMY)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)**

BOCCAFORNO CHRISTIAN (INVICTUS LAM ACCADEMY) LACIDOGNA ANDREA (NICK CALCIO BARI)

**AMMONIZIONE (II INFR)**

CONSIGLIO LIBORIO (SPORT GIOVANILE MOLFETTA)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ANNOSCIA GABRIELE (INVICTUS LAM ACCADEMY) DADDIEGO PASQUALE (INVICTUS LAM ACCADEMY)  
STRAZIOTA VINCENZO (NICK CALCIO BARI) AMORUSO ADRIANO (SANTO STEFANO MODUGNO)

**GARE DEL 5/ 5/2025**

**DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO**

gara del 5/ 5/2025 REAL OLIMPIA TERLIZZISQ.B - BALSIGNANO SOCCER SCHOOL

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che: la Società BALSIGNANO SOCCER SCHOOL ha schierato un tesserato in irregolare partecipazione attiva, nella fattispecie il calciatore FORTUNATO ALESSIO la cui data di nascita è 5/04/2014, quindi impossibilitato a partecipare al campionato di cui alla testata non avendo l'età prevista quando il regolamento del torneo prevedere la possibilità di utilizzare tesserati nati nel 2011 e/o che abbiano compiuto 12 anni di età, quindi impossibilitato a partecipare alla gara di cui alla testata non avendo titolo che, pertanto, questo Giudice Sportivo;

**DELIBERA**

infliggere alla Società BALSIGNANO SOCCER SCHOOL la sanzione sportiva della perdita della gara in margine citata con il risultato di 3-0 in favore della Società REAL FOOTBALL SQ B; infliggere al sig. Antezza Pasquale Antonio l'ammonizione con diffida per aver consentito che si procedesse a schierare atleti non aventi titolo a partecipare; nonché l'ammenda di € 75,00 per non aver impedito che si verificasse tale situazione e aver consentito che prendesse parte al gioco atleta non aventi titolo.

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**SOCIETA'**

**PERDITA DELLA GARA:**

BALSIGNANO SOCCER SCHOOL  
vedi delibera

**AMMENDA**

Euro 75,00 BALSIGNANO SOCCER SCHOOL  
vedi delibera

**DIRIGENTI**

**AMMONIZIONE (I INFR)**

ANTEZZA PASQUALE (BALSIGNANO SOCCER SCHOOL)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (II INFR)**

MITARITONNA ALESSIO (OLIMPIA BITONTO)

**AMMONIZIONE (I INFR)**

CAPPIELLO NICOLO (ACADEMY ALTAMURA)  
LORUSSO MICHELE (EVOLUTION ALTAMURA)  
LOZITO MICHAEL (OLIMPIA BITONTO)

PATELLA FRANCESCO (AGON CLUB ALTAMURA)  
SIMONE PIETRO (EVOLUTION ALTAMURA)

**GARE DEL 6/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

LAMPARELLI NICOLO (REAL OLIMPIA TERLIZZI)

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (III INFR)**

SCHIAVONE GABRIELE (SANTO STEFANO MODUGNO)

**GARE DEL 7/ 5/2025**

**PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**AMMONIZIONE (III INFR)**

GRANDE GIACOMO (TORITTO)

**TORNEI ATTIVITA' DI BASE**

***REFERTI ATTIVITA' DI BASE FASE AUTUNNALE***

*Da un riscontro effettuato con il Coordinatore Provinciale per l'attività di base, si è verificato che non risultano correttamente pervenuti alcuni referti di gara relativi ai campionati della fase autunnale dei tornei Esordienti, Pulcini, Primi Calci e Piccoli Amici.*

*Si pregano le società di inviare all'indirizzo mail [basesgsbari@gmail.com](mailto:basesgsbari@gmail.com) la documentazione richiesta entro e non oltre giovedì 8 maggio p.v..*

*In mancanza verrà segnalata la società al Giudice Sportivo per l'applicazione di quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n.1 FIGC-SGS per il mancato invio dei referti*

# TORNEI ESORDIENTI MISTI - PULCINI MISTI

## PRIMI CALCI-PICCOLI AMICI

### S.S. 2024/2025 – NORME GENERALI

1. Per i tornei Esordienti e Pulcini ogni società dovrà presentare una lista di **max n. 20 calciatori**, mentre per i tornei Primi Calci e Piccoli Amici la lista è aperta per consentire al maggior numero di bambini tesserati di partecipare all'evento.
2. Uno stesso calciatore **NON** potrà fare parte delle diverse squadre della stessa società.
  - Nel caso che un giocatore di una stessa società prenda parte alle gare delle diverse squadre di una stessa categoria, verrà assegnata la sconfitta a tavolino per la squadra che lo schiererà in campo e verrà assegnata una penalizzazione nella classifica di merito.
3. Ogni calciatore dovrà essere regolarmente tesserato presso la società di appartenenza.
4. Prima di ogni partita ogni squadra dovrà presentare alla società ospitante, **30 minuti** prima dell'inizio della gara, una distinta in duplice copia degli atleti e degli accompagnatori, con i rispettivi numeri di maglia e numeri di matricola dei cartellini.
  - In caso che una squadra non consegnerà alla società ospitante prima del fischio di inizio, una distinta cartacea e i tesserini, la gara non avrà valenza in nessun caso, nemmeno con l'accordo delle due squadre.
5. Prima di ogni partita verrà effettuato il riconoscimento dei giocatori presenti in lista, con l'allenatore, e/o accompagnatore, e/o eventuale medico sociale solo se riconosciuto da tesserino, anch'essi presenti in lista;
  - Nel caso che una squadra presenti in panchina allenatori o accompagnatori non presenti in distinta, gli stessi saranno allontanati dal rettangolo di gioco.
6. Ogni squadra dovrà scendere in campo POSSIBILMENTE con maglie numerate, per facilitare il compito del RICONOSCIMENTO.
7. In caso di condizioni atmosferiche avverse, le squadre sono tenute a presentarsi sempre e comunque sul campo, e a decidere di comune accordo tra le tre parti, "squadra di casa" "squadra ospite", se svolgere o meno la gara.
  - In caso che una delle due squadre non si presenti sul campo in condizioni atmosferiche avverse, o non avrà concordato con la società ospitante lo spostamento, avrà partita persa a tavolino per 3-0.
8. Per variazioni di gare da calendario saranno prese in considerazione solo se ci sarà accordo scritto tra le tre parti, squadra ospitante, squadra ospite e organizzazione, da inviare tramite mail a [basesgsbari@gmail.com](mailto:basesgsbari@gmail.com)
  - Non saranno prese in considerazione richieste di variazione entro 24 ore antecedenti l'orario e il giorno della gara;

#### 9. Ammende o carico di società per infrazioni disciplinari – Mancato invio referto

Gli Organi Disciplinari comminano alle Società, per infrazioni disciplinari, le sanzioni pecuniarie, commisurando le stesse alla gravità dei singoli casi.

##### a) Rinunce a gare

Per lo corrente stagione sportiva a carico delle Società che rinunciano a gare vengono applicate le sottoindicate ammende ed eventuali indennizzi:

Campionato/ Torneo	Nazionale	Regionale	Provinciale e Locale	Esordienti e Pulcini
1° rinuncia	515,00	103,00	25,00	10,00
2° rinuncia	1.032,00	180,00	51,00	25,00
3° rinuncia	1.549,00	351,00	77,00	46,00
4° rinuncia	2.852,00	515,00	103,00	61,00

**N.8.:** La Società che rinuncia per la terza volta a disputare gare è escluso dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale con relativa sanzione pecuniaria.

**b) Mancata trasmissione referti gara**

Entro 48 ore dallo svolgimento della gara DEVONO essere trasmessi i referti gara (in allegato) e relative distinte (in allegato) a mezzo mail a : [basesgsbari@gmail.com](mailto:basesgsbari@gmail.com)  
Qualora il referto non pervenisse alla scrivente Delegazione entro il termine di 7 giorni dalla disputa della gara, sarà applicata un'ammenda di Euro 10,00 per ogni referto mancante.

Per quanto riguarda i regolamenti di gioco si rimanda alla lettura del Comunicato Ufficiale n. 1 FIGC-SGS e successivi.

## COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

**C/C Intestato a:** LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.  
**BANCA:** UNICREDIT  
**IBAN:** IT 25 F 02008 04023 000400516795

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 19/5/2025.**

\*\*\*\*\*

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dal seguente sito internet:

<http://www.Indpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari>

**PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE  
IL 8 maggio 2025.**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Pierfrancesco DE NICOLÒ

**IL DELEGATO PROVINCIALE**  
f.to Emanuele ZONNO



**COMUNICATO UFFICIALE N. 457**  
**Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 261/A, n. 262/A, 273/A e n. 274/A della F.I.G.C inerenti modifiche regolamentari alle N.O.I.F. e al Codice di Giustizia Sportiva.

**PUBBLICATO IN ROMA IL 2 MAGGIO 2025**

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 261/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 20 *bis*, comma 6 delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>ART. 20, bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>ART. 20, bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Acquisizioni e cessioni di partecipazioni societarie in ambito professionistico</b></p>
<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato.</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.</p>	<p>6. Requisiti di solidità finanziaria.</p> <p>A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.:</p> <p>A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all'attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato;</p> <p>A2) una fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie B e Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata rispettivamente in favore della LNPNB o della Lega Pro, a garanzia dei debiti sportivi scaduti per la stagione in corso nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe, di società affiliate, dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente;</p> <p><b>A3) nel caso di acquisizione della maggioranza, anche relativa, delle partecipazioni societarie, una</b></p>

fideiussione bancaria a prima richiesta, per le società di Serie C, secondo il modello annualmente pubblicato dalla F.I.G.C., rilasciata in favore della Lega Pro, a garanzia dei debiti nei confronti dei tesserati, dei dipendenti, dei collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla competente Lega e delle altre figure previste dalle Licenze Nazionali, dovuti sino al termine della stagione sportiva in corso. La garanzia deve essere prestata in misura proporzionale alla partecipazione acquisita e deve essere emessa da una banca autorizzata ad operare in Italia secondo la normativa tempo per tempo vigente.

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 262/A

Il Consiglio Federale

- vista la proposta della Divisione Serie B Femminile di modifica dell'art. 94 *quinquies* delle NOIF;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare l'art. 94 *quinquies* delle NOIF, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

**NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI**

Vecchio Testo	Nuovo Testo
<b>Art. 94 quinquies</b>	<b>Art. 94 quinquies</b>
<p><b>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</b></p>	<p><b>Contratti di lavoro sportivo, di apprendistato e decadenza dal tesseramento per morosità per le calciatrici delle società di Serie B femminile e contratti di lavoro sportivo per gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici di società di Serie B femminile</b></p>
<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>	<p>1. Le calciatrici, gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici tesserati con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile devono instaurare rapporti di lavoro sportivo, qualora ricorrano i requisiti di cui agli artt. 25 e 28 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>2. Le calciatrici tesserate con società partecipanti al Campionato di Serie B di calcio femminile possono stipulare contratti di apprendistato, sotto forma di contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per il diploma di istruzione secondaria superiore e per il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché di contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, qualora ricorrano i requisiti di cui all'art. 30 del decreto legislativo n. 36/2021.</p> <p>3. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere redatti e sottoscritti da entrambe le parti, in triplice copia, di cui una è di competenza della società, una della calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico e una destinata al deposito presso la Divisione Serie B Femminile.</p> <p>4. I contratti di lavoro sportivo e i contratti di apprendistato, quest'ultimi consentiti alle calciatrici, devono essere depositati a cura della società, presso la Divisione Serie B Femminile, contestualmente alla richiesta di tesseramento della calciatrice, dell'allenatore/allenatrice o del preparatore atletico e, comunque, secondo le previsioni degli Accordi Collettivi.</p>

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il 30 giugno, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria, ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

5. La società, eseguito il deposito, ha l'obbligo di darne contestuale comunicazione scritta alla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico. Qualora la società non provveda al deposito nei termini di cui al presente comma, l'adempimento può essere effettuato dalla calciatrice/allenatore/allenatrice/preparatore atletico entro i 30 giorni successivi all'ultima scadenza. Il deposito oltre il termine non è consentito e non sarà accettato.

6. È ammessa la cessione dei contratti di lavoro sportivo e dei contratti di apprendistato in caso di trasferimento della calciatrice in ambito dilettantistico, sia a titolo definitivo sia a titolo temporaneo, nel corso della stagione sportiva. Il trasferimento temporaneo comporta, durante il prestito, la liberazione per la società cedente da ogni obbligazione derivante dal medesimo contratto. Al termine del tesseramento temporaneo, riacquista efficacia, per la durata residua, il contratto di lavoro sportivo o il contratto di apprendistato con la società concedente il prestito. I contratti di lavoro sportivo con gli allenatori/allenatrici e i preparatori atletici si risolvono in caso di dimissioni dell'allenatore/allenatrice e del preparatore atletico.

7. Le controversie relative ai contratti previsti dai commi precedenti sono devolute ai Collegi Arbitrali previsti dagli Accordi Collettivi.

8. Il pagamento alle calciatrici, agli allenatori/allenatrici e ai preparatori atletici delle Società della Divisione Serie B femminile di somme, accertate con lodo emesso dal competente Collegio Arbitrale, deve essere effettuato entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione. Decorso inutilmente tale termine, si applica la sanzione di cui all'art. 31, comma 6 del Codice di Giustizia Sportiva. Persistendo la morosità della Società per le decisioni del Collegio Arbitrale pubblicate entro il **31 maggio**, la Società inadempiente non sarà ammessa al Campionato della stagione successiva qualora le suddette pronunce non vengano integralmente adempiute entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al campionato di competenza. ~~Salvo il caso in cui sia pendente una lite non temeraria,~~ Ai fini dell'ammissione delle società di Serie B femminile ai campionati di competenza, le stesse dovranno altresì dimostrare di

aver adempiuto alle mensilità fino al mese di maggio della stagione precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

aver adempiuto alle mensilità **dovute** fino al mese di maggio della stagione **sportiva** precedente, mediante il deposito di apposite quietanze, firmate dalla tesserata/o, recanti la causale specifica dei pagamenti ed il periodo cui si riferiscono.

**La pendenza di contenziosi non rileverà quale causa di esclusione dei relativi debiti, dall'ammontare complessivo dovuto, fino a quando non intervenga al riguardo una pronuncia anche cautelare, purché di natura collegiale.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 273/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare l'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di approvare la modifica dell'art. 137, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Tale nuova disposizione entrerà in vigore il 1° luglio 2025.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;"><b>Art. 137</b> <b>Sanzioni</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 137</b> <b>Sanzioni</b></p>
<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p>	<p>2. Ad eccezione delle gare relative alle categorie “Pulcini” ed “Esordienti”, il calciatore espulso dal campo nel corso di una gara ufficiale è automaticamente squalificato per una giornata senza declaratoria del Giudice sportivo. Le modalità di esecuzione della squalifica automatica sono le stesse di cui al comma 1. I Comitati e le Divisioni debbono pubblicare, nel proprio comunicato ufficiale, l'elenco dei calciatori espulsi ai quali si applica la squalifica automatica.</p> <p>Tale sanzione può essere aggravata con provvedimento del Giudice sportivo.</p> <p><b>Ai calciatori impiegati in gare e competizioni giovanili ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti e dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, la sanzione della squalifica superiore a otto giornate, ovvero a tempo superiore a quattro mesi, si applica prevedendo, fino alla metà della sanzione stessa, modalità rieducative, secondo quanto stabilito dalla Federazione sentita la Lega Nazionale Dilettanti ed il Settore per l'attività giovanile e scolastica.</b></p>

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 274/A

Il Consiglio Federale

- ravvisata la necessità di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

d e l i b e r a

di modificare gli artt. 40, 40quater, 40quinqies, 44, 95, 100, 104 e 109 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 APRILE 2025

IL SEGRETARIO GENERALE  
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE  
Gabriele Gravina

## NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p align="center"><b>Art. 40</b></p> <p align="center"><b>Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</b></p>	<p align="center"><b>Art. 40</b></p> <p align="center"><b>Limitazioni del tesseramento di calciatori e calciatrici</b></p>
<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>	<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p> <p>1 <i>bis</i>. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p> <p>1 <i>ter</i>. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la</p>

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola

società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I/le calciatori/calciatrici "non professionisti" possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.

3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del/della calciatore/calciatrice.

3 *bis*. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i/le calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il/la calciatore/calciatrice decadrà dal

stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga. Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 *bis* delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al/alla calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.

4. I/le calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.

5. Possono essere tesserati i/le calciatori/calciatrici ~~residenti in Italia~~, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente ~~deve documentare la residenza in Italia e~~ deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.

6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono

<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>	<p>tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p> <p>7. ABROGATO 7 <i>bis</i>. ABROGATO 8. ABROGATO 9. ABROGATO 10. ABROGATO</p> <p>11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.</p> <p>11 <i>bis</i>. ABROGATO</p> <p>12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 quater</b> <b>Il tesseramento dei calciatori/calciatrici stranieri per le Società dilettantistiche</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 quater</b> <b>Il tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici stranieri/e per le Società dilettantistiche</b></p>
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti e quelle della Divisione Serie B Femminile possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale, di due soli calciatori cittadini di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività maschile e di due sole calciatrici cittadine di Paese non aderente all'UE/EEE per l'attività femminile che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, nonché di un numero</p>

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;
- d) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- e) documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) certificato di residenza in Italia;
- c) dichiarazione sottoscritta dal calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- d) documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei calciatori/calciatrici provenienti da Federazione estera, di cui al

illimitato di calciatori/calciatrici cittadini di Paese aderente all'UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:

1.1 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- b) copia del permesso di soggiorno o di documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;
- ~~e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati;~~
- dc)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il calciatore/calciatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;
- ed)** documento di identità.

1.2 Calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente all'UE/EEE:

- a) certificato internazionale di trasferimento;
- ~~b) certificato di residenza in Italia;~~
- eb)** dichiarazione sottoscritta dal/dalla calciatore/calciatrice e dalla Società contenente il nome della Società estera e della Federazione estera con la quale il/la calciatore/calciatrice è stato/a tesserato/a, prima di venire in Italia;
- dc)** documento di identità.

Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies, i/le calciatori/calciatrici tesserati a norma dei precedenti punti 1.1 e 1.2 possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento. In ogni caso, vale il limite di tesseramento dei/delle calciatori/calciatrici provenienti da

comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. I calciatori/calciatrici "non professionisti" e giovani dilettanti, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono

Federazione estera, di cui al comma 1, del presente articolo.

Il primo tesseramento in Italia, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.

~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~, Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui al precedente capoverso**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1 e 1.2. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate e avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana di calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese aderente alla UE/EEE e calciatori/calciatrici cittadini/e di Paese non aderente alla UE/EEE di età inferiore ai 18 anni, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

~~I/le calciatori/calciatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai/**alle** calciatori/**calciatrici** italiani/e. Per il loro tesseramento è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza e copia di un documento di identità. **Per i/le calciatori/calciatrici di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.**

ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. I calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

I calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della

I/le calciatori/calciatrici "non professionisti/e" e "giovani dilettanti", trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare ~~il/la~~ calciatore/**calciatrice**.

Dalle successive stagioni sportive ~~i/le~~ predetti/e calciatori/calciatrici possono tesserarsi presso qualunque società. Il tesseramento dei/**delle** calciatori/calciatrici di cui al presente comma decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C.

2. ~~I/le~~ calciatori/calciatrici cittadini di paese non aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/~~e~~ per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all'uopo autorizzati~~ e il permesso di soggiorno o documento equipollente che legittimi il soggiorno sul territorio italiano, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.

~~I/le~~ calciatori/calciatrici cittadini di paese aderente all'UE/EEE, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni, che non siano mai stati tesserati/~~e~~ per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della

<p>Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., i calciatori/calciatrici tesserati a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai calciatori italiani, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia, le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>	<p>L.N.D. e della Divisione Serie B Femminile, devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, <del>il certificato di residenza anagrafica</del> e il documento di identità. In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana, si applicano le disposizioni della F.I.F.A. sui minori di età.</p> <p>Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 40 quinquies e agli artt. 94 ter e 94 quinquies N.O.I.F., <del>i/le</del> calciatori/calciatrici tesserati/<del>e</del> a norma del presente comma sono parificati a tutti gli effetti ai/<del>alle</del> calciatori/<del>calciatrici</del> italiani/<del>e</del>, nel rispetto della normativa vigente in materia di permesso di soggiorno. Essi possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia, <b>ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera</b>, decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. <del>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia</del>, Le richieste di tesseramento <b>diverse da quelle di cui sopra</b>, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti di competenza delle Società interessate, secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione dei Comitati o delle Divisioni o dei Dipartimenti di competenza delle Società interessate.</p> <p>3. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto ai successivi artt. 94 ter e 94 quinquies.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 quinquies</b> <b>Il tesseramento dei calciatori stranieri per le Società della Divisione Nazionale Calcio a</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 40 quinquies</b> <b>Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici stranieri/e per le Società della Divisione</b></p>

Cinque	Nazionale Calcio a Cinque
<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p>c) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</p> <p>d) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) certificato di residenza in Italia;</p> <p>c) dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato, prima di venire in Italia;</p> <p>d) documento di identità.</p> <p>2. I giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti esclusivamente da e per</p>	<p>1. Le società della Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a 5 possono richiedere il tesseramento, entro il termine annualmente fissato dal Consiglio Federale:</p> <p>1) di un solo giocatore e/o giocatrice cittadini di Paese non aderente all’UE/EEE che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purché in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p>b) copia del permesso di soggiorno, o di documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento;</p> <p><del>e) certificato di residenza in Italia o attestazione di dimora/domicilio presso enti/soggetti all’uopo autorizzati;</del></p> <p><b>dc)</b> dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>2) di un numero illimitato di giocatori/giocatrici cittadini di Paese aderente all’UE/EEE, che siano stati tesserati/e per società appartenenti a Federazioni estere, purché sia documentato:</p> <p>a) certificato internazionale di trasferimento;</p> <p><del>b) certificato di residenza in Italia;</del></p> <p><b>eb)</b> dichiarazione sottoscritta dal/dalla giocatore/giocatrice e dalla Società contenente il nome della società e della Federazione estera con la quale il/la giocatore/giocatrice è stato tesserato/a, prima di venire in Italia;</p> <p>c) documento di identità.</p> <p>2. I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) non possono decadere dal tesseramento nella stessa stagione sportiva e possono essere trasferiti/e esclusivamente da</p>

Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.1) e 1.2) decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, il certificato di residenza e copia di un documento di identità.

e per Società che disputano i Campionati Regionali nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti.

I/le giocatori/giocatrici tesserati a norma del precedente punto 1.2) possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.

Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del precedente punto 1.1) e 1.2), **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi. ~~A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia~~ Le richieste di tesseramento **diverse da quelle di cui sopra**, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui ai punti 1.1) e 1.2). In caso di richiesta di primo tesseramento di giocatori/giocatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

3. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza italiana ~~residenti in Italia~~, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, **ai/alle giocatori/giocatrici italiani/e**. In tale ipotesi, **ai fini del tesseramento**, è richiesto il certificato internazionale di trasferimento, il certificato di cittadinanza, ~~il certificato di residenza~~ e copia

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, e residenti in Italia, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i predetti calciatori possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

di un documento di identità. **Qualora il tesseramento riguardi minorenni, si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età**

4. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5, trasferitisi all'estero, ~~e residenti in Italia~~, possono ritrasferirsi in Italia nella stagione sportiva in cui è intervenuto il trasferimento all'estero e, nel caso di tesseramento biennale, anche nella seconda stagione sportiva dell'originario vincolo biennale, soltanto presso la società italiana per la quale erano stati tesserati/e prima del trasferimento all'estero.

Tale limitazione non è prevista nei casi in cui la Società rinunci espressamente al proprio diritto di ritesserare il calciatore.

Dalle successive stagioni sportive i/le predetti/e **giocatori/giocatrici** possono tesserarsi presso qualunque società.

Il tesseramento dei/delle giocatori/giocatrici di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.

5. I/le giocatori/giocatrici di cittadinanza non italiana, ~~residenti in Italia~~, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati/e per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D.-Divisione Calcio a Cinque devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, ~~il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia~~ e, qualora fossero di nazionalità di Paese non aderente alla UE/EEE, devono presentare anche il permesso di soggiorno, o documento equipollente, in corso di validità alla data di richiesta del tesseramento.

In caso di richiesta di primo tesseramento, **ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera**, con Società dilettantistica italiana si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.

I/le giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del

<p>presente comma possono essere trasferiti o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei giocatori/giocatrici tesserati a norma del presente comma decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia le richieste di tesseramento dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari ed extracomunitari di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>	<p>presente comma possono essere trasferiti/e o decadere dal tesseramento nel corso di validità del loro tesseramento e nel rispetto dei termini fissati annualmente dal Consiglio Federale per i trasferimenti e le decadenze dal tesseramento.</p> <p>Il primo tesseramento in Italia dei/delle giocatori/giocatrici tesserati/e a norma del presente comma, <b>ovvero il tesseramento per rientro da Federazione estera</b>, decorre dalla data di autorizzazione della FIGC ed avrà validità fino al termine della stagione sportiva corrente, fatta salva la maggior durata del tesseramento in caso di stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato pluriennali previsti dalla legge e dagli Accordi Collettivi.</p> <p><del>A partire dalla stagione sportiva successiva al primo tesseramento in Italia</del> Le richieste di tesseramento <b>diverse da quelle di cui al precedente capoverso</b>, dovranno essere inoltrate presso i Comitati, la Divisione ed i Dipartimenti di competenza delle Società interessate secondo i termini e le procedure di cui al presente comma. In caso di richiesta di primo tesseramento di calciatori/calciatrici comunitari/ie ed extracomunitari/ie di età inferiore ai 18 anni si applicano le disposizioni della FIFA sui minori di età.</p> <p>6. Per tutte le richieste di tesseramento a norma del presente articolo, il deposito dei contratti di lavoro sportivo o di apprendistato verrà effettuato ai sensi di quanto disposto al successivo art. 94 septies.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 44</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Adempimenti per la tutela medico sportiva delle società professionistiche</b></p>
<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>	<p>1. Le società devono provvedere a sottoporre i calciatori e le calciatrici, gli allenatori e le allenatrici, i direttori tecnici ed i preparatori atletici agli accertamenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalle presenti</p>

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

disposizioni.

2. Ogni società ha l'obbligo di tesserare un Medico sociale responsabile sanitario, specialista in medicina dello sport, che in tale veste deve essere iscritto in apposito elenco presso il Settore Tecnico della F.I.G.C..

Tale sanitario assume la responsabilità della tutela della salute dei professionisti di cui al comma 1, ed assicura l'assolvimento degli adempimenti sanitari previsti dalle leggi, dai regolamenti e dalla normativa federale.

In particolare, il medico sociale responsabile sanitario provvede a sottoporre i medesimi professionisti agli accertamenti clinico-diagnostici previsti dalla scheda sanitaria di cui al successivo comma 4), con periodicità almeno semestrale, nonché in ogni altro momento si verifichi un rilevante mutamento delle condizioni di salute del professionista.

Le risultanze degli accertamenti sanitari devono essere annotate sulla scheda sanitaria, che viene aggiornata e custodita esclusivamente dal medico sociale responsabile sanitario.

Il medico sociale responsabile sanitario può disporre l'effettuazione di ogni altro ulteriore accertamento che egli ritenga opportuno, avvalendosi, se necessario, di strutture pubbliche o private di propria fiducia.

3. In caso di malattia o di infortunio del/della professionista, le società sono altresì tenute all'osservanza degli obblighi previsti dagli Accordi Collettivi e dai contratti-tipo.

4. È istituita una scheda sanitaria ai sensi delle disposizioni di legge in vigore.

La scheda sanitaria, predisposta dalla F.I.G.C. in conformità al modello di cui alle suddette disposizioni di legge, viene fornita alle società dalle Leghe Professionistiche e dalla Divisione Serie A Femminile Professionistica.

Le schede attestano l'avvenuta effettuazione

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo sportivo, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato femminile dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro della calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di una calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato femminile dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

degli accertamenti sanitari prescritti e contengono una sintetica valutazione medico-sportiva dello stato di salute attuale del/della professionista, nonché dell'esistenza di eventuali controindicazioni, anche temporanee, alla pratica sportiva. La redazione della scheda sanitaria spetta alla società sportiva all'atto della costituzione del rapporto di lavoro con lo/la sportivo/a, e deve essere costantemente aggiornata a cura del medico sociale responsabile sanitario che ne ha la custodia per la durata del rapporto di lavoro.

Al momento del trasferimento del/della professionista ad altra società professionistica, e contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, la scheda sanitaria, il cui ultimo aggiornamento non deve essere anteriore agli otto giorni precedenti il trasferimento stesso, deve essere trasmessa d'ufficio in originale dal medico della società sportiva di provenienza al medico della nuova società.

Nel caso di cessazione del rapporto di lavoro con l'atleta professionista senza che questi venga trasferito ad altra società professionistica, o in caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante ad un campionato dilettantistico, la scheda sanitaria è inviata, in originale, contestualmente alla cessazione del rapporto di lavoro, al responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. il quale ne garantisce la conservazione fino alla istituzione di un nuovo rapporto di lavoro, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro, o fino al rientro **del/della calciatore**/calciatrice professionista presso la società cedente, nel caso di trasferimento temporaneo di **un/una calciatore**/calciatrice professionista a una società partecipante a un campionato dilettantistico.

5. A completamento ed integrazione della scheda sanitaria, è istituita una cartella clinica

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai singoli atleti interessati gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai tesserati che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di cura, in misura

predisposta dal responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. in conformità al modello approvato dal Ministero della Sanità.

Il medico sociale responsabile sanitario provvede alla compilazione ed all'aggiornamento della cartella clinica e la custodisce per l'intera durata del rapporto di lavoro tra il/la professionista e la società sportiva, con il vincolo del segreto professionale e nel rispetto di ogni altra disposizione di legge e regolamentare.

Alla cessazione del rapporto di lavoro con la società la cartella clinica dovrà essere consegnata in copia esclusivamente al/alla professionista.

Il medico sociale responsabile sanitario conserva la cartella clinica presso la società sportiva per almeno dieci anni dopo la cessazione del rapporto di lavoro del/della professionista.

Nel caso che la società, per qualsiasi motivo, passi dall'area professionistica a quella dilettantistica, il medico responsabile sanitario deve trasmettere immediatamente ai/alle singoli/e atleti/e interessati/e gli originali delle relative cartelle cliniche, con un mezzo che assicuri la documentazione del ricevimento.

6. Il tesserato/la tesserata professionista ha facoltà di sottoporsi a trattamenti sanitari presso medici specialisti di sua fiducia previa informativa alla società di appartenenza. Questa deve renderne edotto il medico sociale responsabile sanitario, il quale ha facoltà di assistervi, ovvero ne è tenuto a richiesta della società.

7. Le società sono tenute a concorrere alle spese sostenute dai/dalle tesserati/e che non intendano usufruire dell'assistenza sanitaria dalle stesse proposta, ivi comprese quelle relative agli interventi chirurgici ed alla degenza presso presidi ospedalieri o case di

<p>congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>	<p>cura, in misura congrua in relazione al costo normalmente necessario a garantire una assistenza specialistica qualificata.</p> <p>8. La mancata osservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti comporta il deferimento dei responsabili a cura della Procura Federale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 95</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Norme generali sul trasferimento e sulle cessioni di contratto</b></p>
<p>1. L'accordo di trasferimento di un calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un calciatore/calciatrice professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tesserava per società professionistica ed il calciatore/calciatrice giovane di serie e "apprendista prof" sono soggetti alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p>	<p>1. L'accordo di trasferimento di un/<b>una</b> calciatore/calciatrice, o la cessione del contratto di un/<b>una</b> calciatore/calciatrice devono essere redatti per iscritto, a pena di nullità, mediante utilizzazione di moduli speciali all'uopo predisposti dalle Leghe e dalla FIGC. Le operazioni di trasferimento e di cessione devono essere effettuate attraverso la modalità telematica.</p> <p>2. Nella stessa stagione sportiva un/<b>una</b> calciatore/calciatrice "professionista" può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il/<b>la</b> calciatore/<b>calciatrice</b> "giovane dilettante" o "non professionista" che si tesserava per società professionistica ed il/<b>la</b> calciatore/calciatrice "giovane di serie" e "apprendista prof" sono soggetti/<b>e</b> alla medesima disposizione. Nella stessa stagione sportiva, il/<b>la</b> calciatore/calciatrice "giovane dilettante" e "non professionista" che ha sottoscritto almeno un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato o coloro che siano decaduti/e dal tesseramento ai sensi dell'art. 109, possono tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, e sono utilizzabili, per un massimo di tre</p>

<p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società cessionaria e, per i trasferimenti di</p>	<p>società. È fatto salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1 <i>bis</i>, delle N.O.I.F.</p> <p>3. Per i trasferimenti e le cessioni di contratto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile si devono utilizzare i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC. Per i trasferimenti in cui la cedente è una società di Lega professionistica o partecipante al Campionato di Serie A femminile e cessionaria una società partecipante a un campionato in ambito dilettantistico, devono del pari utilizzarsi i moduli adottati dalla LND o, per la Serie B femminile, dalla FIGC, salvo che il relativo accordo preveda clausole particolari. In tal caso deve utilizzarsi il modulo predisposto dalla Lega della cedente o, per la Serie A femminile, dalla FIGC. Eventuali pattuizioni economiche debbono essere comunque regolate direttamente dalle parti.</p> <p>4. Nelle altre ipotesi di trasferimento o di cessione di contratto debbono utilizzarsi moduli adottati dalle Leghe professionistiche e, per le società di Serie A Femminile, devono utilizzarsi i moduli adottati dalla FIGC.</p> <p>5. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito dilettantistico o di Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica o della Divisione Serie B Femminile, è spedito a mezzo plico raccomandato o depositato presso la Lega, la Divisione o il Comitato della società cessionaria, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque, non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto. L'accordo di trasferimento o di cessione di contratto, in ambito professionistico, dovrà pervenire o essere depositato, entro cinque giorni dalla stipulazione e, comunque non oltre il termine previsto per i trasferimenti o le cessioni di contratto, presso la Lega della società</p>
---	---

calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

#### 9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei calciatori/calciatrici

cessionaria e, per i trasferimenti di calciatrici professioniste, presso la Divisione Serie A Femminile Professionistica. La registrazione nel protocollo dell'Ente costituisce unica prova della data di deposito.

6. Il documento, redatto e depositato secondo le precedenti disposizioni, è l'unico idoneo alla variazione di tesseramento del/della calciatore/calciatrice per trasferimento o cessione di contratto. Le pattuizioni non risultanti dal documento sono nulle ed inefficaci e comportano, a carico dei contravventori, sanzioni disciplinari ed economiche.

7. La validità del trasferimento o dell'accordo di cessione del contratto non può essere condizionata all'esito di esami medici e/o al rilascio di un permesso di lavoro.

8. L'accordo per il trasferimento o la cessione di contratto deve essere sottoscritto, a pena di nullità, da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal/dalla calciatore/calciatrice e, se questi è minore di età, anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.

#### 9. ABROGATO

10. Nel caso di cessione di contratto, le eventuali pattuizioni riguardanti stagioni sportive successive a quella di stipulazione debbono risultare espressamente dall'accordo come clausole particolari. Le relative obbligazioni economiche sono oggetto di esame, ai fini del visto di esecutività, all'inizio della stagione sportiva cui si riferiscono.

11. Sono nulle ad ogni effetto le clausole comunque in contrasto con le norme federali relative ai trasferimenti dei/delle

<p>ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p><b>Norma transitoria:</b> La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</p>	<p>calciatori/calciatrici ed alle cessioni di contratto.</p> <p>12. ABROGATO</p> <p>13. Le Leghe, fermo quanto previsto dalle norme in materia di controlli sulla gestione in materia economica-finanziaria delle società professionistiche e dopo gli accertamenti di competenza, nonché la FIGC, le Divisioni ed i Comitati, concedono o meno esecutività all'accordo di trasferimento o di cessione di contratto; trattengono l'originale di propria pertinenza; curano le variazioni di tesseramento. Avverso il provvedimento della Federazione, delle Leghe, delle Divisioni o dei Comitati è ammesso reclamo al Tribunale Federale Nazionale sezione tesseramenti entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione relativa.</p> <p>14. Nel caso di controversia sul trasferimento o sulla cessione di contratto per tutta la durata della stessa e fino a decisione non più soggetta ad impugnazione, la società cedente è tenuta all'adempimento delle obbligazioni economiche nei confronti del/della calciatore/calciatrice, con eventuale diritto di rivalsa nei confronti della società cessionaria.</p> <p>15. È dovuto un equo indennizzo al calciatore/calciatrice il cui contratto, a seguito di cessione o di nuova stipulazione, non ottenga il visto di esecutività per incapacità economica della società con la quale il contratto è stato sottoscritto.</p> <p><b>Norma transitoria:</b> <del>La modifica al comma 2 entra in vigore dal 1° luglio 2024.</del></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 100</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 100</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni di contratto dei calciatori/calciatrici "non professionisti", "giovani dilettanti" e "giovani di serie" e dei giocatori/giocatrici di Calcio a 5</b></p>

1. I calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega. I calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il calciatore/calciatrice e la società cedente. I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

1. I/le calciatori/calciatrici che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell'anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano "professionisti", possono essere trasferiti, a titolo definitivo o temporaneo, tra società della stessa o di diversa Lega o **Divisione**. I/le calciatori/calciatrici di età superiore "non professionisti" possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e **della Divisione Serie B Femminile** e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, possono essere trasferiti/e, a titolo definitivo o temporaneo, anche a società professionistiche.

E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal/**dalla** calciatore/calciatrice "non professionista", "giovane dilettante" o "giovane di serie" a condizione che la società cessionaria possa subentrare nel rapporto di lavoro ai sensi di quanto previsto dagli articoli 28 e 30 del decreto legislativo n. 36 del 2021. In mancanza di tale possibilità di subentro, il trasferimento comporta la risoluzione del contratto tra il/**la** calciatore/calciatrice e la società cedente.

I giocatori e le giocatrici di Calcio a 5 possono essere trasferiti/e tra società che appartengono a qualsiasi categoria del Calcio a 5. E' ammessa la cessione del contratto di lavoro sportivo o del contratto di apprendistato stipulato dal giocatore e dalla giocatrice di Calcio a 5.

2. La cessione del contratto stipulato con un/**una** calciatore/calciatrice è ammessa solo a condizione che questi vi consentano per iscritto.

3. Il trasferimento e la cessione del contratto, a titolo definitivo o temporaneo, dei calciatori e

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e non professionisti/e da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

delle calciatrici “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie” e dei giocatori e delle giocatrici di Calcio a 5 possono avvenire soltanto nei periodi fissati annualmente dal Consiglio Federale.

4. Il rapporto conseguente alla cessione del contratto a titolo definitivo può avere scadenza diversa da quella del rapporto costituito con il contratto ceduto.

5. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani dilettanti” e “non professionisti/e” da società dilettantistiche a società professionistiche possono essere inserite delle clausole che prevedono dei premi a favore della società dilettantistica determinati con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, nella stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.

6. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici “giovani di serie” fra società professionistiche possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega competente e la Divisione Serie A Femminile Professionistica, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste, previa richiesta attraverso la modalità telematica.

7. Negli accordi di trasferimento e di cessione di contratto, a titolo definitivo, di calciatori e calciatrici fra società della Lega Nazionale

<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora il calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>	<p>Dilettanti o della Divisione Serie B femminile possono essere inserite clausole che prevedano dei premi e/o indennizzi per le società contraenti, con criteri analiticamente definiti, da erogare, salve diverse disposizioni annualmente emanate dal Consiglio Federale, attraverso la Lega/Divisione competente, dalla stagione successiva a quella in cui si verificano le condizioni previste.</p> <p>8. Il trasferimento di calciatori e calciatrici deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata.</p> <p>9. Le richieste di trasferimento, sottoscritte da coloro che possono impegnare validamente le società contraenti agli effetti sportivi e nei rapporti federali, nonché dal calciatore o dalla calciatrice, debbono essere presentate alle Leghe, alle Divisioni od ai Comitati di competenza, con la trasmissione del relativo accordo di trasferimento. Qualora <del>il/la</del> calciatore/calciatrice non abbia compiuto il 18° anno di età, la richiesta deve essere sottoscritta anche da chi esercita la responsabilità genitoriale.</p> <p>10. Contro l'accoglimento o il mancato accoglimento della richiesta di trasferimento, nonché contro la mancata esecuzione degli accordi di trasferimento, le parti interessate possono ricorrere nel termine di trenta giorni al Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, con l'osservanza delle norme dettate dal Codice di Giustizia Sportiva. Il reclamo del/<del>della</del> calciatore/calciatrice minore di età deve essere sottoscritto anche dall'esercente la responsabilità genitoriale.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 104</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni suppletive</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 104</b></p> <p style="text-align: center;"><b>I trasferimenti e le cessioni suppletive</b></p>
<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>	<p>1. Sono consentiti accordi suppletivi di</p>

<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici “giovani di serie” e “giovani dilettanti” tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione, di calciatori/calciatrici “non professionisti” tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo, anche a società professionistiche, di giocatori/giocatrici di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività.</p>	<p>trasferimento e cessione di contratto di calciatori/calciatrici <b>che non abbiano compiuto il diciannovesimo anno di età nell’anno precedente a quello in cui ha inizio la stagione sportiva e che non siano “professionisti”</b> tra società della stessa o di diversa Lega o Divisione. Sono altresì <b>consentiti accordi suppletivi di trasferimento e cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “non professionisti” di età superiore a quella sopraindicata soltanto tra società della Lega Nazionale Dilettanti e della Divisione Serie B Femminile e, se sono titolari di contratto di lavoro sportivo o di apprendistato, in favore di società professionistiche,</b> di “giocatori/giocatrici” di Calcio a 5 tra società della stessa Divisione o di diversa Lega o Divisione, salvo quanto disposto dal successivo art. 113, nonché cessioni di contratto di calciatori/calciatrici “professionisti” o “apprendisti prof” tra società partecipanti a competizioni professionistiche, nel periodo e con i limiti stabiliti dal Consiglio Federale per ogni stagione sportiva.</p> <p>2. Gli effetti del trasferimento o della cessione di contratto decorrono dalla data in cui la Federazione, la Lega o la Divisione di competenza rende esecutivo l’accordo. Il/la calciatore/calciatrice può partecipare a gare per la società cessionaria <del>solo dal giorno successivo alla data del visto di esecutività</del> <b>nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 39.</b></p>
<p style="text-align: center;"><b>Art. 109</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 109</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Decadenza dal tesseramento per inattività del calciatore</b></p>
<p>1. Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati inserimenti in distinta dovuti a</p>	<p>1. Il/la calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che non ha sottoscritto un rapporto contrattuale di lavoro sportivo o di apprendistato e che, tesserato/a, non sia stato inserito/a nella distinta di gara ufficiale per almeno quattro gare ufficiali consecutive nella stagione sportiva, per motivi a lui/lei non imputabili, ad esclusione in ogni caso dei mancati</p>

infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il 30 aprile per il calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento al calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

inserimenti in distinta dovuti a infortunio e/o malattia, ha diritto alla decadenza dal tesseramento per inattività, salvo che questa non dipenda dalla omessa presentazione da parte del/della calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all'attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società.

2. La richiesta di decadenza dal tesseramento deve essere formulata, entro il 28 febbraio per il/la calciatore/calciatrice "non professionista" ed entro il **31 marzo** per il/la calciatore/calciatrice "giovane dilettante", con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con posta elettronica certificata, diretta alla Società e rimessa in copia anche alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, La ricevuta della raccomandata o della posta elettronica certificata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato.

3. La società può proporre opposizione, entro otto giorni dal ricevimento della richiesta, inviando PEC alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato e per conoscenza lettera raccomandata con avviso di ricevimento **al/alla** calciatore/calciatrice. L'opposizione va preannunciata alla Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente con telegramma da spedirsi nello stesso termine dinanzi indicato.

4. Nel caso in cui la Società deduca due inviti per la presentazione della certificazione d'idoneità all'attività sportiva non rispettati dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle date fissate per la presentazione di tale certificazione. Le

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti è considerata adesione alla richiesta del calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto dei relativi inviti, da parte del/**della** calciatore/calciatrice, se questi, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalla ricezione delle stesse. Nel caso la Società deduca convocazioni a gare non rispettate dal/**dalla** calciatore/calciatrice, ha l'obbligo di dimostrare di avergli contestato le inadempienze mediante lettera raccomandata spedita entro otto giorni dalle stesse. Le contestazioni costituiscono prova del mancato rispetto delle convocazioni, se il/**la** calciatore/calciatrice, a sua volta, non le abbia motivatamente respinte, sempre a mezzo raccomandata, entro cinque giorni dalle relative ricezioni.

5. L'opposizione non effettuata da parte della Società nei modi e nei termini come sopra prescritti **ovvero la espressa rinuncia scritta** è considerata adesione alla richiesta del/**della** calciatore/calciatrice e la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, **qualora vi siano le condizioni previste al comma 1**, provvede a dichiarare d'autorità la decadenza dal tesseramento dello/a stesso/a entro 7 giorni dalla scadenza del termine indicato al comma 3.

6. Nel caso di opposizione della società, la Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, valutati i motivi addotti, entro 15 giorni dal ricevimento dell'opposizione di cui al comma 3, accoglie o respinge la richiesta di decadenza dal tesseramento dandone comunicazione alle parti, le quali, entro trenta giorni dalla data di ricevimento di essa, possono reclamare al Tribunale Federale nazionale – Sez. Tesseramenti. La Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente, in casi particolari possono investire direttamente della richiesta di

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

**Norma Transitoria**

Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.

decadenza dal tesseramento e della opposizione il Tribunale Federale a livello Nazionale – Sez. Tesseramenti.

7. La pendenza del reclamo non sospende l'efficacia della decisione della Lega, Divisione, Dipartimento o Comitato competente.

**Norma Transitoria**

~~Le modifiche al presente articolo entrano in vigore dal 1° gennaio 2024.~~